



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

1. DEFINIZIONI

Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali e di quella dell'Ordine/Contratto, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

«**Appaltatore**»: è la persona fisica o giuridica incaricata dell'esecuzione delle Opere oggetto dell'Ordine/Contratto.

«**Buyer**»: si intende la figura individuata all'interno dell'Ordine/Contratto incaricata all'emissione dello stesso;

«**Committente**»: deve intendersi la Società del Gruppo AVIO S.p.A., come individuata nell'Ordine/Contratto.

«**Capitolato Tecnico**»: indica i requisiti tecnici emessi dalla Committente;

«**Condizioni Generali**»: si intendono le clausole del presente documento avente ad oggetto la prestazione da parte dell'Appaltatore;

«**Contratto Quadro**»: si intende un Ordine di Acquisto aperto (chiamato anche Ordine a Valore) per forniture che prevedono l'utilizzo di attività continuativa di prestazioni, in un arco temporale specificato nell'Ordine stesso (di seguito indicato come "Contratto");

«**Corrispettivo**»: indica l'importo che la Committente riconosce all'Appaltatore per l'esecuzione dell'Opera.

«**Gruppo AVIO**»: deve intendersi la Società AVIO S.p.A. e tutte le Società Controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché altre imprese controllate ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127.

«**Lavori**»: si intendono tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore oggetto dell'Ordine/Contratto;

«**Materiali**»: si intendono le attrezzature e i materiali specifici (a titolo meramente esemplificativo: materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nell'Opera o per attività connesse) che la Committente mette a disposizione dell'Appaltatore compreso quanto eventualmente realizzato da quest'ultimo e venduto alla Committente.

«**Opera**»: consiste nell'insieme delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, da eseguirsi a cura dell'Appaltatore con mezzi, personale ed attrezzatura dello stesso;

«**Ordine di Acquisto**»: indica il documento emesso dalla Committente per una specifica fornitura di Opere, soggetto alle presenti Condizioni Generali ed ai documenti indicati nel testo dell'Ordine di Acquisto stesso (di seguito indicato come "Ordine");

«**Parte/i**»: si intendono la Committente e l'Appaltatore;

«**Sito**»: indica il luogo indicato nell'Ordine/Contratto nel quale saranno eseguiti i Lavori per l'esecuzione dell'Opera. In caso di lavori edili il Sito dovrà essere opportunamente delimitato a cura dell'Appaltatore come concordato con il Committente e il Coordinatore per la progettazione, al fine di separarlo completamente dall'area in cui il Committente svolge le proprie attività (di seguito indicato come "Cantiere");

«**Subfornitore/Subappaltatore**»: si intende qualsiasi società, associazione o persona fisica avente un contratto con

l'Appaltatore per la prestazione di manodopera o servizi in relazione ad un Ordine/Contratto;

I termini che figurano con iniziale maiuscola nelle presenti Condizioni Generali, sia al singolare che al plurale, hanno i significati riportati nel presente paragrafo (*Definizioni*).

2. GENERALITÀ

2.1. Le presenti Condizioni Generali definiscono e disciplinano i reciproci diritti, obbligazioni e responsabilità nascenti tra le Parti nell'esecuzione di appalti di lavori e servizi da svolgere all'interno e all'esterno degli stabilimenti del Gruppo AVIO ai fini della realizzazione dell'Opera.

2.2. Le diverse tipologie di appalto sono regolate dall'Ordine/Contratto. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le clausole che disciplinano la realizzazione di beni tangibili (in particolare quelle sui collaudi) si applicheranno solo in quanto compatibili con la natura e le caratteristiche di tali prestazioni e salvi gli adattamenti del caso.

2.3. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita dell'Appaltatore, salvo diversa espressa indicazione nel relativo Ordine/Contratto.

2.4. L'Ordine/Contratto s'intende accettato dall'Appaltatore al ricevimento da parte della Committente, entro 7 (sette) giorni dalla data del relativo invio, dell'accettazione scritta e senza riserve da parte dell'Appaltatore. Trascorsi i 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio dell'Ordine/Contratto o essendo iniziati nel frattempo i Lavori, è da applicarsi il principio del silenzio assenso per cui l'Ordine/Contratto è da considerarsi integralmente accettato senza riserve dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore sollevi eccezioni antecedentemente all'inizio dei Lavori, ma comunque non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio dell'Ordine/Contratto, lo stesso non potrà intendersi perfezionato fino ad approvazione da parte della Committente delle eccezioni sollevate.

In mancanza di accettazione da parte della Committente delle eccezioni sollevate dall'Appaltatore, l'Ordine/Contratto è da intendersi non perfezionato senza alcun onere per la Committente per eventuali azioni intraprese, nel frattempo, dall'Appaltatore.

2.5. Le Opere da eseguirsi a cura dell'Appaltatore dovranno includere altresì, più in generale, ogni e qualsivoglia altra attività che possa essere utile per adempiere correttamente all'Ordine/Contratto e conseguire gli standard di perfetta esecuzione, nonché per attuare e coordinare opportunamente, a seconda dei casi, le direttive e le istruzioni impartite dalle figure professionali all'uopo designate ai sensi del D.Lgs. 81/08.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

Pertanto, le Opere descritte nella Documentazione Contrattuale ricomprendono anche tutti i Lavori, le attività o gli strumenti non espressamente citati ma comunque funzionali all'Opera commissionata.

2.6. La proprietà di tutte le apparecchiature, materiali, forniture e strutture acquistate dall'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dei Lavori e destinate ad essere incorporate nell'Opera si trasmette alla Committente al momento del loro pagamento o al momento della loro consegna in Cantiere, a seconda di quale dei due eventi avvenga per primo.

2.7. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formalizzate per iscritto ai recapiti riportati nel corrispondente Ordine/Contratto.

2.8. Il titolo di proprietà e il rischio sull'Opera passeranno in capo alla Committente al momento dell'accettazione finale da parte della Committente stessa dell'Opera.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'APPALTATORE

3.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla Committente di:

- (i) avere il potere di stipulare ed eseguire nonché di avere intrapreso tutte le necessarie operazioni aziendali per autorizzare la stipula e l'esecuzione dell'Ordine/Contratto;
- (ii) avere le capacità tecniche, professionali e organizzative per la corretta realizzazione delle Opere e, altresì, di disporre dei mezzi, delle attrezzature, dei macchinari e dei sistemi idonei in conformità con le leggi vigenti (anche sui temi della sicurezza);
- (iii) avere conoscenza delle leggi e regolamenti applicabili territorialmente emanati dallo Stato nel quale il Sito è collocato ovvero da enti e autorità locali, tra cui V.V.F.F., I.S.P.E.S.L., A.S.L. o Autorità equipollenti) per l'esecuzione delle Opere nonché delle condizioni generali e speciali, del mercato e di tutti gli aspetti che possono incidere sulla realizzazione delle Opere;
- (iv) l'Appaltatore si impegna, contestualmente alla sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, a fornire alla Committente - anche relativamente ai propri Subappaltatori - apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 26 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. comprovante il possesso delle qualifiche professionali necessarie a svolgere i Lavori oggetto dell'Ordine/Contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad allegare alla predetta autocertificazione copia dei relativi attestati conseguiti;

- (v) avere piena conoscenza dello stato del Sito dove le Opere saranno eseguite e di avere attentamente valutato le condizioni esistenti e in particolare:
 - a. le risorse disponibili nell'area di pertinenza;
 - b. il Sito e qualsiasi altra area eventualmente resa disponibile;
 - c. l'accesso al Sito e le condizioni della viabilità circostante le aree di pertinenza;
 - d. le fonti di approvvigionamento dei materiali da utilizzare per i Lavori;
 - e. l'area adibita a scarica e i depositi di stoccaggio temporanei e definitivi;
 - f. le condizioni ambientali, ivi compresa l'assenza di eventuali materiali pericolosi presso il Sito o nelle aree adiacenti come definiti nel successivo articolo 5 (*"Rispetto delle Normative Applicabili e Manleva dell'Appaltatore"*);
 - g. l'esistenza di qualsiasi possibile difficoltà, restrizione e rischio che potrebbero direttamente o indirettamente influire sulla realizzazione delle Opere;
- (vi) conoscere nei rispettivi contenuti le Tempistiche di Esecuzione dei Lavori e di avere esaminato in maniera approfondita il Capitolato Tecnico e, in generale, tutta la Documentazione Contrattuale riguardante le Opere;
- (vii) considerare la documentazione di cui ai precedenti punti completa ed esaustiva al fine di consentire all'Appaltatore il completamento delle Opere entro Tempistiche di Esecuzione dei Lavori e secondo le modalità indicate nell'Ordine/Contratto e, pertanto, di accettarla senza condizioni o eccezioni, rinunciando fin da ora a qualsiasi reclamo in ordine a possibili carenze;
- (viii) avere accettato i termini e le condizioni dell'Ordine/Contratto dopo una loro attenta valutazione.

4. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

4.1. L'Appaltatore si impegna ad adempiere esattamente a tutte le obbligazioni dedotte nell'Ordine/Contratto, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. nel rispetto dei principi di buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1176 e 1175 c.c.

4.2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le Opere con gestione a proprio rischio e mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l'utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

4.3. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad eseguire i Lavori conformemente alle condizioni contenute nella Documentazione Contrattuale ed in ogni altro documento, che



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

allegato all'Ordine/Contratto, ne forma parte integrante.

4.4. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di eseguire qualsivoglia attività o lavoro non oggetto dell'Ordine/Contratto in assenza di precipua autorizzazione scritta da parte della Direzione Acquisti della Committente, ovvero in assenza di ricezione e/o sottoscrizione di uno specifico Ordine /Contratto.

In caso di violazione della presente disposizione, la Committente si riserva di provvedere all'immediata cancellazione dell'Appaltatore dal proprio Albo Fornitori/Anagrafica e di non riconoscere alcun corrispettivo all'Appaltatore stesso per le attività eventualmente prestate.

4.5. L'Appaltatore si impegna a garantire il massimo livello di sicurezza commisurato ai rischi dei sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la relativa documentazione, rispettando i controlli essenziali di sicurezza informatica e comunicando prontamente e senza alcun ritardo alla Committente di aver subito un eventuale attacco informatico. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispondere ad eventuali richieste di valutazioni preliminari relativamente alla fornitura di alcune categorie di beni e servizi ICT afferenti alle reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali. In caso di violazione da parte dell'Appaltatore della precedente disposizione, nonché in caso di attacco informatico sui sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, la Committente si riserva la facoltà di sospendere o risolvere l'Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R.

La sospensione o risoluzione avranno effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Committente.

La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patendi*.

La sospensione verrà meno al ricevimento della comunicazione da parte della Committente di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di esercizio del diritto di risoluzione dell'Ordine/Contratto.

4.6. Prima dell'inizio della propria attività presso il Sito, l'Appaltatore dà adeguata pubblicità alle proprie procedure di sicurezza, che devono conformarsi alla normativa vigente e contenere, inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni che, secondo l'ordinaria diligenza nel settore, siano opportune per migliorare il livello di sicurezza dell'ambiente di lavoro nel Sito.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei Lavori rende, altresì, note norme, procedure e metodi di costruzione e provvede ad integrare e coordinare, se necessario, le proprie norme e procedure con quelle della Committente, anche in relazione alle informazioni relative ai rischi specifici del Sito forniti dalla Committente stessa.

4.7. L'Appaltatore deve informare tempestivamente la Committente di qualsiasi circostanza di pericolo, reale o potenziale, di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza.

Qualora tali circostanze pericolose, reali o potenziali, siano generate dall'esecuzione di obbligazioni contrattuali o ordini di servizio della Committente, l'Appaltatore si impegna a conformare la propria prestazione in modo da ridurle o prevenirle.

4.8. Al termine dell'Opera, l'Appaltatore si impegna a lasciare il Sito in condizioni di massima sicurezza, eliminando ed evitando qualsiasi circostanza pericolosa che in qualunque modo possa determinarsi in occasione del relativo sgombero.

4.9. L'Appaltatore garantisce che gli attrezzi e le apparecchiature impiegate nell'esecuzione del Lavoro siano in buone condizioni di funzionamento ed idonei ad assolvere alle loro funzioni, nel rispetto delle norme e criteri di sicurezza. Tale disposizione si applica anche qualora i predetti attrezzi e apparecchiature siano stati acquistati, noleggiati o comunque resi disponibili all'Appaltatore dalla Committente.

4.10. L'Appaltatore, quando richiesto, deve presentare alla Committente, prima dell'inizio dei Lavori, un Piano di Sicurezza particolareggiato che definisca tutti i Lavori da svolgersi all'interno del Sito, compresi quelli dei subappalti.

4.11. La Committente si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore di coordinare il Piano di Sicurezza anche in relazione alle esigenze generali delle altre ditte operanti nel Sito e dei propri dipendenti.

4.12. Materiali della Committente in conto lavoro

4.12.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione delle Opere, la Committente consegni all'Appaltatore Materiali destinati ad essere integrati nell'Opera o per attività connesse, l'Appaltatore si impegna a predisporre e mantenere attive procedure documentate per regolamentare la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i Materiali consegnati ai sensi del comma precedente.

4.12.2. In ogni caso, i Materiali devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà AVIO S.p.A.".

4.12.3. L'Appaltatore è responsabile dei vizi e/o difetti cagionati sui Materiali durante le lavorazioni. Ogni Materiale perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

comunicato in via formale alla Committente.

Qualora, durante le lavorazioni, l'Appaltatore dovesse danneggiare i Materiali, nessun compenso verrà riconosciuto all'Appaltatore stesso per le prestazioni eseguite. All'Appaltatore verrà inoltre addebitato il costo del materiale affidato in conto lavoro e risultato di scarto.

Quanto sopra non è applicabile in caso di dimostrato vizio e/o difetto occulto del materiale fornito dalla Committente.

4.12.4. L'Appaltatore è tenuto a restituire i Materiali in condizioni di perfetta efficienza, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dell'Opera, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Le Parti redigeranno apposito verbale delle operazioni di consegna e di restituzione dei Materiali.

4.12.5. L'Appaltatore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai Materiali, dei quali l'Appaltatore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato nell'Ordine/Contratto, di detti Materiali.

La polizza assicurativa deve essere stipulata entro l'inizio dei Lavori e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i Materiali rimangono in custodia dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve consegnare alla Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere alla Committente le corrispondenti quietanze almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

4.12.6. Entro il termine di 1 (uno) mese dal compimento dell'Opera, l'Appaltatore si impegna a restituire, a propria cura e spese, alla Committente tutti i Materiali di proprietà della stessa e tutta la Documentazione Tecnica prodotta per l'Opera, salvo diversa espressa richiesta da parte della Committente.

4.13. Materiali e apparecchiature dell'Appaltatore

4.13.1. Tutti i materiali e le apparecchiature forniti dall'Appaltatore, oltre ad essere perfettamente rispondenti alle prescrizioni d'uso, di legge e di contratto, devono essere nuovi, di prima qualità e scelta.

4.13.2. Qualora richiesto dalla Committente, l'Appaltatore si impegna a sottoporre per approvazione della stessa, prima dell'esecuzione dei Lavori, i campioni dei materiali e delle apparecchiature componenti l'Opera. I campioni approvati dalla Committente devono essere controfirmati dalle Parti e conservati a cura dell'Appaltatore. Le parti componenti l'Opera che non siano conformi ai campioni si intendono rifiutate.

4.13.3. L'Appaltatore deve, inoltre, tempestivamente fornire alla Committente le distinte dei Subappaltatori di materiali speciali e favorire i contatti ed i controlli che la Committente intenda effettuare.

4.13.4. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire a proprie spese, da un laboratorio di fiducia della Committente, le relative prove sui materiali, nonché su campioni di calcestruzzo, spezzoni di ferro di armatura e similari.

Qualora le prove dessero esito negativo, l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura di nuovi materiali aventi le caratteristiche prescritte dalla Committente, rimanendo inoltre a suo carico ogni onere e costo per le attività di rifacimento dei Lavori. L'eventuale ritardo così determinatosi non è considerato giustificato da forza maggiore.

4.13.5. I materiali che non dovessero essere accettati dalla Committente devono essere prontamente portati fuori dal Sito e sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

In assenza di preventiva autorizzazione scritta della Committente, non saranno riconosciuti all'Appaltatore eventuali costi eccedenti quelli contrattualmente concordati dovuti all'utilizzo di materiali aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte, anche se migliori. In tal caso resta salvo il diritto della Committente a richiedere ed ottenere dall'Appaltatore il rifacimento dei Lavori conformemente a quanto originariamente previsto.

4.14. Personale impiegato dall'Appaltatore

4.14.1. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste. Resta inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, l'Appaltatore è obbligato ad integrarlo, a proprie spese, con un congruo numero di addetti.

4.14.2. La Committente avrà la facoltà di richiedere, in ogni momento, la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione dei Lavori.

4.14.3. Il personale adibito ai Lavori dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e della ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa.

4.14.4. Il personale agirà sotto la responsabilità piena e diretta dell'Appaltatore e dovrà eseguire le attività sulla base delle direttive impartite dal responsabile incaricato



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

dall'Appaltatore stesso.

4.14.5. L'Appaltatore si impegna a non divulgare - anche successivamente alla scadenza dell'Ordine/Contratto - notizie relative all'attività svolta dalla Committente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.14.6. L'Appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo l'acquisizione di conoscenze relative alla natura delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto.

4.14.7. L'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei Lavori le condizioni economiche e normative (a titolo esemplificativo: trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data dell'Ordine/Contratto e applicabili territorialmente, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussistono anche se l'Appaltatore non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se abbia receduto da esse.

4.14.8. In caso di inottemperanza ai suesposti obblighi la Committente comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del Lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può comunque opporre alcuna eccezione nei confronti della Committente, né tanto meno ha titolo al risarcimento da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio carico tutte le conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia e a sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

4.14.9. La Committente avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia e/o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici.

4.14.10. In caso di qualsivoglia inadempienza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo 4.14 (*Personale impiegato dall'Appaltatore*), la Committente avrà il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo

1456 c.c. mediante semplice notifica scritta inviata all'Appaltatore stesso a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, indicante la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. In tale caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di continuare le prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, in caso di specifica richiesta da parte della Committente, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dell'Ordine/Contratto. L'Appaltatore si impegna a tenere comunque indenne la Committente da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.

4.15. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in materia fiscale, retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento.

4.16. L'Appaltatore si impegna a:

- a) fornire alla Committente, al perfezionamento dell'Ordine/Contratto e, in caso di contratto la cui durata sia superiore a 3 (tre) mesi, con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera nell'esecuzione dei Lavori (DURC o documento equipollente);
- b) applicare la normativa vigente e applicabile territorialmente in materia di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente;
- c) corrispondere regolarmente al proprio personale la relativa retribuzione e applicare i contratti di lavoro e contratti collettivi previsti dalla normativa vigente;
- d) fornire al perfezionamento dell'Ordine/Contratto il cd. "DURF" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, ovvero la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 17-bis cit., come meglio precisato nel seguito, e, in caso di Ordine/Contratto di durata superiore a 4 (quattro) mesi, si obbliga, sin da ora, a consegnare con cadenza quadrimestrale alla Committente il documento aggiornato. La fornitura del "DURF", ai sensi della normativa vigente, è obbligatoria in caso di Appaltatore con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro.

4.17. L'Appaltatore deve assicurarsi che i propri dipendenti, e quelli dei propri subappaltatori, abbiano ricevuto un adeguato addestramento all'uso, in condizione di sicurezza, degli strumenti di lavoro impiegati nel Sito, tenendo conto dei rischi specifici connessi.

4.18. L'Appaltatore è tenuto ad allontanare dal Sito i propri dipendenti e/o dipendenti dei subappaltatori che rifiutino di ottemperare alle norme e procedure di sicurezza.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

4.19. L'Appaltatore si impegna ad individuare e nominare un Responsabile, professionalmente qualificato, dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore e dei propri subappaltatori, delle norme di sicurezza.

Detto Responsabile dovrà essere sempre presente nel Sito e dovrà essere disponibile per tutto il tempo necessario a garantire che l'esecuzione del Lavoro si svolga in condizioni di massima sicurezza, coordinandosi in modo attento e rigoroso con i Responsabili della Sicurezza delle altre imprese presenti nel Sito stesso.

La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiedere la sostituzione di detto Responsabile. L'accettazione da parte della Committente non riduce né tantomeno elimina le responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

4.20. La Committente ha la facoltà di verificare che l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori osservino le norme sulla sicurezza suindicate; tuttavia, né l'esistenza di tale diritto, né l'esercizio del medesimo riducono in nessun modo le responsabilità dell'Appaltatore.

4.21. Per gli Ordini/Contratti per i quali sussistono i requisiti di cui all'art. 17-bis, primo comma, del d.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore o il Subappaltatore si impegnano a rispettare gli obblighi di cui al citato art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, mettendo a disposizione della Committente, nei tempi indicati dalla legge, il certificato di regolarità fiscale (c.d. "DURF") rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Tale certificato deve essere trasmesso per PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazioneavio@pec.avio.com e all'indirizzo di posta elettronica ufficio.fiscale@avio.com.

4.22. In assenza del DURF, è onere dell'Appaltatore o del Subappaltatore inviare alla Committente, entro 5 giorni dalla data di scadenza del versamento delle ritenute di cui all'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, la seguente documentazione:

- 1) deleghe di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali delle ritenute, trattenute dall'Appaltatrice o dal Subappaltatore ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio a favore della Committente. Il versamento delle deve essere effettuato dall'Appaltatore o dal Subappaltatore con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
- 2) elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dalla Committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla Committente.

4.23. La Committente si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo, sino all'ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora l'Appaltatore o il Subappaltatore non abbiano provveduto a consegnare il DURF né abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

4.24. Fermo quanto precede, l'Appaltatore si obbliga a mantenere la Committente indenne e manlevata da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con l'Ordine/Contratto o che derivi da atti o omissioni dell'Appaltatore e/o dei lavoratori e/o eventuali Subappaltatori.

4.25. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, la Committente avrà diritto di risolvere l'Ordine/Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

5. RISPETTO DELLE NORMATIVE APPLICABILI E MANLEVA DELL'APPALTATORE

5.1. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna alla puntuale osservanza di tutte le normative applicabili all'attività resa in esecuzione delle Opere ivi comprese le normative richiamate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nel seguito del presente articolo 5.

5.2. L'Ordine/Contratto è, altresì, disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nei luoghi di esecuzione dei Lavori, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal codice civile.

5.3. Rispetto delle prescrizioni legali di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5.3.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché tutte le leggi applicabili in materia di protezione dall'inquinamento di suolo e acqua, gestione dei rifiuti speciali e dei materiali dannosi/non dannosi, di materiali da imballaggio, inquinamento acustico ambientale e inquinamento dell'aria, nonché in materia di corretta gestione e utilizzo di terre e rocce da scavo, ivi compresa la corretta gestione dei consumi di materie prime, ausiliarie, risorse idriche, energia elettrica e termica, assumendosi la



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

piena e completa responsabilità per qualsiasi violazione conseguente alla sua stessa attività o a quella dei suoi Subappaltatori.

5.3.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le procedure interne della Committente in materia ambientale ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, rumore, emissioni ecc.).

5.3.3. Resta inteso che l'Appaltatore è responsabile, a proprie spese, della gestione, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, compresi eventuali rifiuti pericolosi, prodotti in fase di esecuzione dell'Opera. L'Appaltatore dovrà inoltre indennizzare la Committente per ogni e qualsivoglia reclamo, danno, perdita, azione legale, richiesta, sentenza e spesa che riguardi o derivi da modalità improprie di gestione o smaltimento attuate dall'Appaltatore stesso.

5.3.4. Qualora l'Appaltatore, nel corso dei Lavori eseguiti presso il Sito della Committente, dovesse riscontrare la presenza di sostanze tossiche, sostanze pericolose o rifiuti pericolosi (così come tali termini sono definiti in qualsiasi ordinanza o regolamento promulgati ai sensi di leggi applicabili - congiuntamente, i "Materiali pericolosi") che richiedono una gestione e/o smaltimento speciali, l'Appaltatore dichiarerà di conferire i rifiuti per lo smaltimento ad imprese autorizzate a svolgere le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, iscritte all'Albo nazionale dei Gestori ambientali, dandone evidenza alla Committente.

5.3.5. L'Appaltatore è responsabile dei processi di raccolta e smaltimento dei rifiuti - e dei rischi inerenti - derivanti dall'attività sua propria.

L'Appaltatore, previo consenso scritto della Committente, effettuerà il deposito temporaneo dei rifiuti all'interno degli stabilimenti del Gruppo AVIO - e nei luoghi all'uopo indicati dalla Committente - avendo cura di selezionare i rifiuti stessi per categorie omogenee, in appositi contenitori muniti di etichetta recante il corrispondente codice CER per la tipologia di rifiuto ivi collocato.

Salvo diverse indicazioni scritte da parte della Committente, l'Appaltatore si impegna affinché il processo di avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti avvenga con cadenza settimanale (per i rifiuti pericolosi) o bisettimanale (per i rifiuti non pericolosi), indipendentemente dalle quantità in deposito.

5.3.6. L'Appaltatore consegnerà alla Committente copia della relativa attestazione di avvenuto smaltimento entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore si impegna a conservare la quarta copia dei F.I.R. (Formulari di Identificazione al Trasporto Rifiuti) - appositamente vidimati dalla competente C.C.I.A.A. o dall'Agenzia delle Entrate e debitamente compilati per almeno cinque anni.

L'Appaltatore si impegna sin da adesso a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione

della documentazione obbligatoria.

L'Appaltatore si assume la completa responsabilità, anche in caso di subappalto, circa la corretta gestione dei rifiuti generati nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto in tutte le fasi, dalla presa in carico all'effettivo smaltimento, garantendo di non incendiare i rifiuti stessi e di espletare i controlli necessari affinché i quantitativi dei rifiuti prodotti non siano ridotti mediante combustione. L'Appaltatore dovrà tempestivamente informare la Committente in caso di malfunzionamento, avarie o emergenze che possano comportare il rischio di inquinamento, intervenendo mediante mezzi suoi propri al fine di predisporre gli interventi del caso, ripristinando quanto prima la conformità. Infine, l'Appaltatore si impegna sin da adesso a manlevare la Committente da eventuali sanzioni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di curare che gli adempimenti richiesti dal Codice dell'Ambiente in relazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti siano effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili. L'Appaltatore manleva sin da adesso la Committente per eventuali irregolarità nella gestione degli adempimenti affidati.

La mancata osservanza degli adempimenti di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale.

Sono inclusi nel corrispettivo dell'Ordine/Contratto tutti i relativi oneri economici, incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

5.4. Rispetto delle disposizioni del Regolamento CE 1907/06 e CLP (CE) n. 1272/2008

5.4.1. Per le ipotesi in cui l'Ordine/Contratto ricomprenda anche la marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, il trasporto, la spedizione e la consegna dell'Opera, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle normative applicabili e delle istruzioni della Committente.

Tutte le sostanze e i preparati soggetti a Regolamento REACH 1907/2006 dovranno essere accompagnati da Scheda Di Sicurezza (SDS) in lingua italiana.

Questa SDS, conforme ai regolamenti REACH (CE) 1907/2006 e CLP (CE) n. 1272/2008, dovrà essere inviata dall'Appaltatore per mail contestualmente al perfezionamento dell'Ordine/Contratto al Buyer indicato nell'Ordine/Contratto stesso.

In caso di variazione della SDS e/o aggravio del rischio correlato al prodotto, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Committente tale variazione, fino a due anni dalla data dell'ultimo ordine ricevuto.

5.4.2. Gli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, nonché a tutte le ulteriori regolamentazioni ad esso relative.

L'Appaltatore si impegna a provvedere alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele pericolose, nel rispetto delle normative vigenti applicabili.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

Gli imballi in legno devono, inoltre, essere conformi agli standard dettati da "International Standards for Phytosanitary Measures n. 15" (ISPM-15).

In caso in cui la Committente, a proprio insindacabile giudizio, rilevi che gli imballi ricevuti non risultino - in tutto o in parte - conformi alle normative vigenti in materia o agli standard richiesti, essa provvederà ad affidare ad una impresa specializzata di propria fiducia il loro smaltimento nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di distruzione e smaltimento, quelle di trasporto e/o di deposito, eventuali sanzioni e/o penali e/o altri oneri che, a qualsiasi titolo, venissero addebitate alla Committente in conseguenza della difformità degli imballi). A tal fine gli importi predetti verranno fatturati dalla Committente all'Appaltatore al momento dell'addebito ed i relativi importi dovranno essere corrisposti dall'Appaltatore alla Committente entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, salvo il diritto della Committente di compensare - senza formalità di sorta - gli stessi con eventuali importi da essa dovuti, a qualsiasi titolo, all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a prestare la massima attenzione ad eventuali precipe indicazioni predisposte dalla Committente in merito agli imballi.

Sarà cura dell'Appaltatore, in ogni caso, realizzare l'imballaggio secondo la migliore diligenza ed esperienza d'uso, conformemente al tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando la Committente da qualsivoglia responsabilità.

5.4.3. L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni e/o al pagamento delle eventuali penali derivanti da qualunque ritardo, anticipazione, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni e normative vigenti applicabili.

5.5. Attività di trasporto e logistica

Per le ipotesi in cui l'Ordine/Contratto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, l'Appaltatore, in applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs 286/05 e s.m.i. e/o dalle normative internazionali applicabili in materia di trasporto stradale, aereo, ferroviario o intermodale si obbliga a:

a) Svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs 286/05 e s.m.i., avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;

b) Ricevere e conservare le dichiarazioni da parte dei propri vettori relative all'operato dei rispettivi conducenti, in merito all'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi,

nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;

c) Vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e rispondere della violazione di tali disposizioni;

d) Ove l'Appaltatore intenda avvalersi di sub-vettori per l'esecuzione dei servizi affidati, al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, esso dovrà fornire alla Committente quietanza del pagamento dei corrispettivi dovuti ai sub-vettori per ogni trasporto da essi eseguito nell'interesse della Committente, nonché DURC in corso di validità riferito al Sub-Vettore.

5.6. Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5.6.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalla contrattazione collettiva, nonché da leggi, decreti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Ordine/Contratto. L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a rispettare e a far rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5.6.2. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà darne immediata notizia alla Committente medesima precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente.

5.6.3. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare ed a fare rispettare dal personale impiegato per l'esecuzione dei Lavori le disposizioni particolari in vigore all'interno del Sito che l'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

5.6.4. L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto della regolarità contributiva e retributiva dei propri dipendenti e a provvedere al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori e all'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori; in caso di inadempimento di tale obbligo, la Committente è legittimata a procedere alla risoluzione dell'Ordine/Contratto ai sensi dell'articolo 23.2 delle Condizioni Generali, fermo restando il risarcimento di ogni altro danno subito dalla Committente stessa.

5.6.5. L'orario lavorativo ordinario dei dipendenti dell'Appaltatore (inclusi i dipendenti dei Subappaltatori) non deve eccedere le ore previste dai contratti collettivi del settore.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

L'Appaltatore può richiedere ai propri dipendenti, previo accordo con la Committente, di prestare lavoro straordinario nei limiti consentiti dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia e, ove richiesto, in accordo con le organizzazioni sindacali locali.

Nessun dipendente dell'Appaltatore (inclusi i dipendenti dei Subappaltatori) può prestare lavoro straordinario non programmato.

5.7. Prescrizioni e normative sulle modalità di circolazione dei veicoli e sulla movimentazione dei carichi all'interno del Sito

5.7.1. L'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori all'interno del Sito dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Committente.

5.7.2. Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di regolare patente.

5.7.3. Nelle strade del Sito, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del Codice della Strada e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica. La velocità dovrà comunque essere moderata, nel rispetto di quanto indicato dalla cartellonistica specifica e dalle regole della Committente procedendo con la massima prudenza.

5.7.4. L'accesso ad alcune aree del Sito è regolamentato da disposizioni militari e segnalato da appositi cartelli.

In tali zone l'accesso è consentito solo alle persone che hanno motivo di accedervi per ragioni di servizio, preventivamente autorizzati dall'incaricato per la Sicurezza Industriale AVIO.

5.7.5. È vietato trasportare persone all'esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a piattaforma, trattori, ecc.), salvo i casi in cui tali mezzi siano stati appositamente attrezzati allo scopo.

5.7.6. I mezzi di sollevamento o di trasporto devono essere impiegati esclusivamente da personale esperto ed appositamente formato, informato e autorizzato dalla Committente o dal suo Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore per l'Esecuzione, ove previsti.

È tassativamente vietato sollevare e/o trasportare persone con i suddetti mezzi.

È necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi o la caduta di persona dall'alto.

Durante il carico e lo scarico degli autoveicoli, il conducente deve assistere alle relative operazioni, tenendosi fuori dal

campo di azione del carico o del mezzo utilizzato nell'operazione.

5.8. Manleva dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere totalmente indenne la Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest'ultima dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore e/o al Subappaltatore e/o al Sub-Vettore (o alle sue associate/consorziate), financo nel caso in cui la Committente, in qualità di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: art. 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni) ovvero in qualità di "committente" ai sensi dell'art 1676 c.c., sia chiamata a sostenere qualsiasi tipo di onere a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese legali, anche proprie.

Atteso il suddetto obbligo di manleva l'Appaltatore, rinunciando fin d'ora espressamente ad ogni eventuale futura pretesa a titolo di interessi corrispettivi e/o compensativi e/o moratori, autorizza la Committente a trattenere, anche a titolo cautelativo sui propri compensi maturati, gli importi richiesti dagli Enti competenti e/o dal personale impiegato dall'Appaltatore e/o del Subappaltatore (o delle sue associate/consorziate). L'Appaltatore autorizza, altresì, la Committente a versare al richiedente gli importi che vengano accertati come dovuti, con provvedimento esecutivo dell'Autorità competente o per atto negoziale opponibile alle Parti e le spese legali o altri oneri eventualmente sostenuti dalla Committente. La Committente è autorizzata a detrarre gli importi versati dal Corrispettivo dovuto all'Appaltatore ai sensi dell'Ordine/Contratto.

6. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

6.1. I documenti contrattuali (di seguito, "Documentazione Contrattuale"), salvo diversa indicazione nell'Ordine/Contratto, sono:

- L'Ordine/Contratto;
- Le presenti Condizioni Generali di Appalto;
- Le condizioni specifiche d'appalto indicate nell'Ordine/Contratto;
- La documentazione tecnica, tra cui il Capitolato Tecnico;
- Le regole di accesso al Sito.

6.2. L'Appaltatore si impegna a verificare la Documentazione Contrattuale e le eventuali indicazioni fornite dalla Committente.

Qualora l'Appaltatore individui nella Documentazione Contrattuale elementi che, a proprio giudizio, potrebbero compromettere la buona esecuzione dell'Opera o la sicurezza del lavoro, deve comunicare tempestivamente tali elementi alla Committente che assumerà le relative decisioni.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

6.3. La Committente si riserva la facoltà di fornire nel corso dei Lavori, ulteriori elementi progettuali per una migliore definizione dell'Opera ovvero per la correzione di eventuali precedenti inesattezze. L'Appaltatore si impegna a conformare la propria prestazione in tal senso, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

6.4. Qualora all'Appaltatore sia richiesto di eseguire anche la progettazione dell'Opera, l'Appaltatore si impegna a predisporre i relativi elaborati in conformità al Capitolato Tecnico e/o Documentazione Tecnica definita dalla Committente.

L'Appaltatore si assume la piena responsabilità della progettazione dell'Opera e, pertanto, dovrà risarcire e manlevare la Committente per eventuali danni, responsabilità o costi derivanti dalla progettazione.

6.5. Ove la Committente ritenesse il progetto predisposto dall'Appaltatore non idoneo, quest'ultimo si impegna a rielaborarlo, in tutto o in parte, e previa approvazione della Committente senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

L'approvazione da parte della Committente non solleva l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per il progetto stesso.

6.6. L'Appaltatore si impegna a presentare per i lavori edili e di genio civile le integrazioni al piano di sicurezza ed al piano di coordinamento al coordinatore preposto per l'esecuzione dei lavori.

6.7. Tutti gli elaborati, la documentazione tecnica e i Materiali consegnati dalla Committente all'Appaltatore nonché quelli predisposti dall'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera restano di esclusiva proprietà della Committente. L'Appaltatore si impegna a usare i suddetti documenti unicamente per le finalità indicate nell'Ordine/Contratto.

6.8. Tutta la documentazione di responsabilità dell'Appaltatore dovrà essere fornita con le modalità e nel numero di copie che verranno all'uopo indicate dalla Committente.

6.9. Con riferimento alla Documentazione Contrattuale di proprietà della Committente, l'Appaltatore - salvo che per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto - si impegna a non copiare, riprodurre, trasmettere o consentire l'utilizzazione a terzi, senza la previa autorizzazione scritta della Committente e si impegna a garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o i terzi in genere autorizzati ad accedere a tali documenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto. L'Appaltatore riconosce come illeciti, al di fuori dell'Ordine/Contratto, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli,

campioni e comunque di ogni genere di documentazione fornita dalla Committente, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della Committente o dei suoi Partner.

6.10. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Committente eventuali conflitti tra la legge vigente e la Documentazione Tecnica.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a sospendere i Lavori sino alla notifica da parte della Committente che:

- la documentazione tecnica è stata rielaborata per renderla compatibile con la legge vigente; oppure
- che la Committente ha ottenuto dalla competente Autorità Governativa o Ente Dipendente specifica autorizzazione a procedere.

I costi aggiuntivi risultanti dall'aver l'Appaltatore proceduto ai Lavori senza aver prima ricevuto tale informazione, sono a carico dell'Appaltatore.

6.11. In relazione alla Documentazione Contrattuale e ai Materiali, l'Appaltatore anche dopo la cessazione dell'Ordine/Contratto, è tenuto a:

- (i) conservarli con la massima cura e riservatezza e su richiesta della Committente restituirli alla stessa, secondo i tempi dalla stessa indicati;
- (ii) contraddistinguerli come di proprietà della Committente nel caso in cui quest'ultima non vi abbia già provveduto;
- (iii) non riprodurli e/o copiarli, se non nei limiti autorizzati dalla Committente e non rivelarne il contenuto a terzi fino a che esse non siano divenuti di dominio pubblico per fatto non imputabile all'Appaltatore;
- (iv) non richiedere la registrazione di alcun brevetto o altro tipo di privativa industriale per iniziativa dell'Appaltatore;
- (v) non produrre, far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari disegni o fabbricati sfruttando i documenti di cui sopra.
- (vi) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, Subappaltatori o fornitori, qualora autorizzato dalla Committente a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

6.12. Tutti i materiali, disegni e prodotti risultanti dall'esecuzione dell'Opera saranno trasferiti dall'Appaltatore alla Committente in quanto facenti parte dello scopo dell'Ordine/Contratto e diverranno piena proprietà della Committente.

7. MODALITA' OPERATIVE E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

Lavori, si impegna ad effettuare un sopralluogo presso il Sito al fine di acquisire conoscenza della natura e dello scopo del Lavoro, dell'ubicazione e delle caratteristiche del Sito stesso, delle condizioni locali e di ogni altro elemento che possa avere influenza sulla realizzazione dell'Opera.

La mancata conoscenza da parte dell'Appaltatore di dette circostanze non giustifica in alcun caso ritardi e/o inesatto adempimento delle proprie prestazioni né tantomeno la richiesta di rimborso di eventuali extra costi alla Committente. L'Appaltatore accetta, pertanto, il Sito oggetto delle Opere nelle condizioni in cui si trova, assumendo inoltre su di sé il rischio dell'eventuale maggiore onerosità dell'esecuzione dei Lavori per impreviste cause geologiche, idriche e simili rinunciando, sin d'ora, in deroga all'articolo 1664 c.c. comma 2, a pretese per compensi ulteriori. L'Appaltatore non può modificare lo stato dei luoghi senza la preventiva autorizzazione della Committente.

7.2. L'Appaltatore si impegna ad iniziare e ad ultimare l'Opera secondo le tempistiche definite nell'Ordine/Contratto (di seguito, "Tempistiche di Esecuzione dei Lavori"). L'Appaltatore prende atto che i Lavori oggetto dell'Ordine/Contratto potrebbero essere svolti nell'ambito di un più vasto complesso di attività e che, pertanto, si rende necessario il rispetto della sequenza e/o contemporaneità con altre attività di costruzione e/o montaggio eventualmente previsti ed affidati ad altri appaltatori. Per tali ragioni, le Tempistiche di Esecuzione dei Lavori potrebbero subire, in corso d'opera, delle variazioni temporali stabilite dalla Committente ed in relazione alle quali l'Appaltatore non può addebitare costi aggiuntivi alla Committente.

7.3. Qualora richiesto dalla Committente, l'Appaltatore si impegna ad anticipare i termini di ultimazione dell'Opera nonché a recuperare ritardi anche se derivanti da cause non allo stesso attribuibili. In tal caso l'Appaltatore dovrà presentare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente, apposita offerta economica alla Committente che formerà oggetto di trattative specifiche.

Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere un accordo commerciale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta economica dell'Appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di recedere dall'intero Ordine/Contratto.

7.4. Sulla base delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori, è cura dell'Appaltatore predisporre il relativo programma di avanzamento lavori da sottoporre all'approvazione della Committente.

7.5. In caso di esecuzione di lavori edili l'Appaltatore è tenuto ad installare a proprie spese nel Cantiere i mezzi d'opera ed attrezzature confacenti alla corretta realizzazione dell'Opera nel rispetto delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori. Per detta attrezzatura, come per qualsiasi materiale

giacente nel Cantiere, l'Appaltatore deve essere sempre in grado di dimostrarne la proprietà, alla luce della normativa vigente.

Tutti i Materiali consegnati dalla Committente all'Appaltatore nonché i beni di proprietà dell'Appaltatore presenti nel Sito devono risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del Codice Civile o da apposito registro tenuto in conformità alle normative applicabili.

7.6. L'Appaltatore si impegna a demolire e/o rifare, a sua cura e spese e secondo le tempistiche richieste dalla Committente, tutte le Opere e/o i Lavori che, a giudizio della Committente stessa, risultassero eseguiti in difformità dalle pattuizioni contrattuali.

In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore o in caso di mancato riscontro da parte dello stesso entro 7 (sette) giorni dalla richiesta della Committente, quest'ultima si riserva di procedere direttamente o tramite altre imprese alla demolizione e ai rifacimenti che a suo giudizio si rendessero necessari, addebitando le relative spese all'Appaltatore, oltre in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

7.7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le attività concernenti l'importazione e/o l'esportazione, presso gli uffici doganali competenti, sino al Sito oggetto delle Opere delle eventuali apparecchiature, dei materiali e degli attrezzi occorrenti per realizzare l'Opera.

8. PRINCIPI GENERALI RELATIVI AI RAPPORTI ORGANIZZATIVI DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1. L'Appaltatore si impegna, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Lavori, a documentare per iscritto alla Committente la propria capacità e idoneità tecnico - professionale ad eseguire l'Opera, nel rispetto di tutte le leggi applicabili alla tipologia di appalto commissionato e fornendo tutta la documentazione richiesta dalla Committente.

A tal fine l'Appaltatore fornirà - a titolo esemplificativo e non esaustivo - alla Committente le seguenti documentazioni:

- idonee referenze professionali, precedenti opere realizzate, collaudate ed inerenti attività similari e/o assimilabili a quelle che formano oggetto dell'Ordine/Contratto;
- documentazione riferita agli infortuni sul lavoro denunciati occorsi al proprio personale dipendente negli ultimi quattro anni di attività;
- documentazione riferita agli eventuali procedimenti penali e/o amministrativi avviati e/o conclusi nei confronti degli Amministratori o dei dirigenti della Società appaltatrice relativi a violazioni da parte del personale dell'Appaltatore di disposizioni penali e/o amministrative poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ed



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

attestazione sull'effettivo rispetto di essi;

– attestazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali dettati dalle leggi e dai C.C.N.L.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire i Lavori esclusivamente con proprio personale, sia a livello direttivo e organizzativo, sia a livello esecutivo salvo quanto disposto dall'articolo 10 ("Subappalto").

8.2. Nell'esecuzione dei lavori edili o di genio civile che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i quali sia richiesta la nomina dei Coordinatori per la sicurezza, l'Appaltatore avrà il dovere di dare puntuale e compiuta esecuzione a tutte le misure definite dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori da questa nominata, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ovvero nel piano generale di sicurezza -ove previsti- cooperando in forma attiva con il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori.

8.2.1. Prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in Cantiere, l'Appaltatore avrà cura di segnalare alla Committente, al Coordinatore per l'Esecuzione o al Responsabile dei Lavori - ove previsti - il nominativo del personale che svolgerà funzione di dirigente e/o preposto sui lavoratori dell'Appaltatore impegnati in Cantiere.

8.2.2. L'Appaltatore dovrà provvedere a dare idonea formazione ed adeguata informazione ai lavoratori impegnati nel Cantiere, oltre che sulle vigenti norme legislative in materia di prevenzione, siano esse legislative che di buona tecnica, anche sulle misure di sicurezza definite dalla Committente e contenute nel piano di coordinamento e di sicurezza ovvero nel piano generale di sicurezza.

8.2.3. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere (anche ai fini dell'articolo 1381 c.c.) a che tutte le persone impegnate nell'esecuzione delle Opere agiscano in conformità a tutte le procedure in materia di sicurezza e aree soggette ad esplosioni di cui alla raccolta normativa del TULPS, della Direttiva Seveso e, in generale, in conformità con le istruzioni impartite dal Direttore lavori e con il Piano Operativo Sicurezza, ivi compreso il regolamento interno della Committente;

8.2.4. È obbligo dell'Appaltatore nominare a propria cura e spese un "Capo Cantiere" professionalmente qualificato, responsabile dell'organizzazione, conduzione e sicurezza del Cantiere e dei Lavori. Il Capo Cantiere deve essere reso noto per iscritto alla Committente prima dell'inizio dei Lavori o contestualmente alla compilazione del verbale di apertura lavori. La Committente si riserva la facoltà di esprimere su di esso il proprio parere favorevole oppure, anche nel corso dell'esecuzione dei Lavori, di chiederne la sostituzione. Il Capo Cantiere agisce in nome e per conto dell'Appaltatore e garantisce la sua presenza in Cantiere a tempo pieno.

La Committente e il Capo Cantiere dovranno preventivamente e congiuntamente predisporre per iscritto il "Programma Dettagliato di Svolgimento dei Lavori", affinché i Lavori siano coordinati con le altre attività che hanno luogo nel Sito e con

quelle eseguite sia dall'Appaltatore che da altre imprese, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la tutela dell'ambiente interno ed esterno.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia una associazione temporanea di imprese o un consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa designata quale capogruppo.

8.2.5. L'eventuale Cantiere deve sorgere nell'area preventivamente individuata dalla Committente e deve essere opportunamente recintato a cura e spese dell'Appaltatore; qualora la Committente ne richieda lo spostamento ad altra area, l'Appaltatore provvederà entro i termini fissati nella richiesta. Le installazioni di cantiere sono costruite esclusivamente con materiale approvato dalla Committente.

8.3. Ad ultimazione dell'Opera l'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accettazione dei Lavori, deve provvedere, a proprie spese, alla rimessa in pristino delle aree occupate e delle vie di accesso, a smontare tutte le installazioni provvisorie, a consegnare nei magazzini e/o depositi designati dalla Committente tutte le apparecchiature e tutti i materiali residuati a lui affidati, a rimuovere le apparecchiature ed i materiali di sua proprietà ed, infine, a rimuovere fondazioni temporanee, corpi morti, detriti e rifiuti dal Sito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 ("Rispetto delle Normative Applicabili").

8.4. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per tale inadempimento, può a sua discrezione:

- a) provvedere direttamente, addebitando tutti gli oneri, le spese e i costi che ne derivano all'Appaltatore, anche compensando tali importi con quanto ancora eventualmente dovuto all'Appaltatore stesso; e/o
- b) applicare un risarcimento danni pari al 1% del Corrispettivo per ciascun giorno di ritardo.

8.5. L'Appaltatore deve eseguire i Lavori, anche in presenza di altre imprese appaltatrici operanti contemporaneamente nello stesso Sito (e/o Cantiere se presente) impegnandosi ad osservare le istruzioni della Committente, in ordine ai rapporti con eventuali altre imprese appaltatrici presenti nel Sito.

Le difficoltà eventualmente causate all'Appaltatore dalla contemporanea esecuzione di altri Lavori da parte di altri appaltatori nel proprio cantiere o comunque nel Sito rientrano nell'alea naturale del Lavoro così come assunto dall'Appaltatore a fronte dell'Ordine/Contratto, e non possono costituire giustificazione di eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali né possono dar titolo a richieste di pagamenti di compensi aggiuntivi.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i diversi appaltatori coinvolti nella realizzazione dell'Opera viene risolta provvisoriamente dalla Committente, alla quale l'Appaltatore dà mandato irrevocabile in tal senso ed alla cui decisione, l'Appaltatore stesso dichiara sin d'ora di attenersi.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

9. CESSIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO

9.1. Se non autorizzata per iscritto dalla Committente è espressamente vietata all'Appaltatore la cessione dell'Ordine/Contratto ovvero i diritti e gli obblighi ivi previsti. Un'eventuale cessione non autorizzata sarà del tutto priva di efficacia nei confronti della Committente.

9.2. La cessione dell'Ordine/Contratto per effetto di fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda e/o altre operazioni straordinarie relative all'Appaltatore sarà priva di effetti se non sia stata oggetto di preventiva autorizzazione scritta della Committente e, qualora attuata in mancanza di tale autorizzazione, farà sorgere in capo alla Committente il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto in conformità alle disposizioni dell'art. 23 ("Recesso e Risoluzione").

10. SUBAPPALTO

10.1. L'Appaltatore potrà subappaltare l'esecuzione di qualsiasi parte delle Opere a terzi, esclusivamente previa autorizzazione scritta della Committente. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Committente una comunicazione scritta in cui siano descritte la natura e l'entità dei Lavori che intende subappaltare nonché i nominativi dei Subappaltatori proposti che, in ogni caso, dovranno essere selezionati tra le imprese qualificate in relazione a ciascuna categoria di lavori o servizi e soddisfare le disposizioni dell'Ordine/Contratto. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione (che dovrà includere qualsiasi informazione supplementare pertinente necessaria affinché la Committente possa valutare il Subappaltatore proposto), la Committente dovrà dare risposta per iscritto, accettando oppure rifiutando il Subappaltatore proposto.

10.2. L'approvazione di qualsiasi Subappaltatore da parte della Committente non darà luogo né sottintenderà l'esistenza di alcun rapporto contrattuale, diretto o indiretto, anche *de facto*, tra la Committente e il Subappaltatore, restando inteso che l'Appaltatore resterà unicamente e incondizionatamente responsabile nei confronti della Committente in riferimento alle attività in subappalto e non potrà essere sollevato dai propri obblighi, oneri o responsabilità.

10.3. Se necessario alla prosecuzione delle Opere, le Parti, dopo la data di entrata in vigore dell'Ordine/Contratto, potranno aggiornare congiuntamente l'elenco dei Subappaltatori pre-approvati.

10.4. È obbligo dell'Appaltatore informare eventuali Subappaltatori dei rischi generali e specifici del Sito e di cooperare e di coordinare le attività in ottemperanza alla

normativa vigente applicabile in materia. Dell'adempimento di quest'obbligo dovrà essere fornita evidenza con documentazione scritta.

10.5. L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché i Subappaltatori applichino scrupolosamente la normativa in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, tutela dell'ambiente ed ecologia, prevenzione incendi nonché quanto disposto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano generale di sicurezza.

10.6. L'Appaltatore avrà cura di vigilare affinché i Subappaltatori osservino gli obblighi di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, ove applicabili.

II. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

11.1. Varianti dei Lavori su richiesta della Committente

11.1.1. In deroga agli articoli 1660 e 1661 c.c. - a cui le Parti concordano espressamente di rinunciare - la Committente si riserva il diritto di: (i) variare la documentazione tecnica; (ii) chiedere la modifica in tutto o in parte di Lavori già completati, in stato di esecuzione o ancora da eseguire; (iii) richiedere varianti in aggiunta o in detrazione di qualsiasi natura nell'ambito dell'Ordine/Contratto o in qualsiasi modo ad esso connesso.

11.1.2. Inoltre, le Parti rinunciano espressamente ai diritti di risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'articolo 1467 c.c.

11.1.3. L'Appaltatore, previa verifica di fattibilità e di eventuali costi aggiuntivi da comunicarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente, concorderà con la stessa le modifiche all'Ordine/Contratto in base alle variazioni richieste.

11.1.4. A seguito dell'accordo sulla fattibilità delle variazioni richieste, le Parti negozieranno un equo aggiustamento del Corrispettivo e/o delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori e l'Ordine/Contratto sarà conformemente revisionato dalla Direzione Acquisti della Committente.

11.2. Varianti dei Lavori su richiesta dell'Appaltatore

11.2.1. Qualora l'Appaltatore intenda proporre una modifica ovvero avesse diritto di richiedere una revisione all'Ordine/Contratto secondo le disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dovrà trasmettere per iscritto alla Committente la relativa richiesta entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi della variante o altra circostanza che ritenga gli attribuisca diritto alla revisione.

11.2.2. L'Appaltatore nel caso in cui, pur essendo la variante



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

stessa o altra circostanza conosciuta o conoscibile, non abbia inoltrato la propria richiesta con le modalità sopraindicate, decade dal proprio diritto di richiedere:

- la revisione all'Ordine/Contratto;
- qualsivoglia compenso aggiuntivo e/o revisione delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori.

11.3. I tempi aggiuntivi eventualmente concordati per l'esecuzione di ciascuna variante non sono ulteriormente negoziabili e si intendono comprensivi degli effetti cumulativi di tutte le varianti precedentemente autorizzate dalla Committente senza ulteriore conseguenza sulle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori.

11.4. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere un accordo commerciale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Committente o dell'Appaltatore di varianti ai Lavori ai sensi dei precedenti articoli 11.1 e 11.2, la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine/Contratto.

11.5. La Committente si riserva il diritto di non procedere alla revisione dell'Ordine/Contratto e, conseguentemente, non riconoscere all'Appaltatore eventuali costi aggiuntivi qualora:

- Si rendano necessarie modifiche al Lavoro già eseguito dall'Appaltatore per rendere l'Opera conforme alla Documentazione Contrattuale, per correggere errori od omissioni o in caso di Lavori eseguiti non a regola d'arte dall'Appaltatore e/o suoi Subappaltatori;
- L'Appaltatore apporti modifiche ai Lavori in assenza di previa autorizzazione da parte della Committente;
- Si tratti di modifiche correttive di errori contenuti nella progettazione di dettaglio della Committente che l'Appaltatore non ha accertato per propria negligenza.

12. ISPEZIONI E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

12.1. Ispezioni e collaudi nel Sito

12.1.1. La Committente – anche per il tramite di ispettori dalla stessa incaricati - si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di accedere al Sito ed ispezionare i Lavori effettuando le verifiche ritenute a suo insindacabile giudizio necessarie.

12.1.2. Gli ispettori della Committente (ivi compresi il Direttore lavori, il Coordinatore per la progettazione, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o altre persone fisiche indicate dal Committente) potranno accedere al Sito al fine di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dei Lavori, verificare le condizioni e assistere ai collaudi nonché effettuare ispezioni. Gli ispettori della Committente avranno il diritto di assistere a tali collaudi.

12.1.3. All'Appaltatore non dovrà essere richiesto di ritardare la produzione o altre attività per consentire le ispezioni della Committente.

12.1.4. La presenza della Committente alle operazioni di ispezione e/o collaudi, non esonera l'Appaltatore da qualsivoglia responsabilità per la violazione di obbligazioni derivanti dall'Ordine/Contratto o dalla legge.

12.1.5. L'Appaltatore deve concordare con la Committente, con idoneo anticipo e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi entro la richiesta da parte della Committente, i tempi per eseguire l'ispezione e il collaudo onde permettere alla Committente di partecipare alle operazioni.

12.1.6. Qualora parte delle apparecchiature o delle opere inerenti al Lavoro che richiedono l'ispezione o la presenza della Committente all'ispezione vengano assemblate (o, nell'ipotesi di lavori di scavi prima che gli stessi siano richiusi) prima che tale ispezione abbia luogo, la Committente ha il diritto di richiedere che tali apparecchiature, opere o scavi vengano smontati o riaperti per essere ispezionati e successivamente rimontati o richiusi. I costi inerenti a dette operazioni sono a carico dell'Appaltatore.

12.1.7. La Committente si riserva il diritto di ispezionare i Materiali e le apparecchiature nel momento in cui sono portate in Cantiere e in ogni momento durante l'esecuzione del Lavoro. Ogni attrezzatura o parte di apparecchiatura che a parere della Committente non sia conforme ai requisiti di sicurezza o non adatta al Lavoro per il quale è stata fornita, è fatta riparare o sostituire dall'Appaltatore, a proprie spese, senza pregiudicare il rispetto delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori.

12.1.8. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore arrechi danni alle apparecchiature e/o ai Materiali, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore eventuali spese ed oneri dovuti alle relative ispezioni/collaudi successive alla riparazione.

12.2. Ispezioni e collaudi negli impianti dei Subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà provvedere a che gli ispettori della Committente possano accedere agli impianti dei Subappaltatori allo scopo di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della produzione, verificare le condizioni e assistere ai collaudi nonché effettuare ispezioni. Tali collaudi dovranno essere svolti durante il normale orario di lavoro. Ai Subappaltatori non dovrà essere richiesto di ritardare la produzione o altre attività per consentire le ispezioni della Committente.

13. COLLAUDI ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

13.1. L'Appaltatore, una volta ultimati i Lavori, ne dà comunicazione per iscritto alla Committente per procedere alla relativa fase di collaudo.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il collaudo sulla base



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

delle procedure predisposte dall'Appaltatore e approvate dalla Committente. Le Parti convengono che la Committente ha, in ogni caso, il diritto di verificare e collaudare l'opera compiuta, prima della sua accettazione definitiva ai sensi dell'art.1665 c.c.

13.2. Entro 10 (dieci) giorni di lavorativi dal ricevimento di tale notifica, la Committente si impegna, qualora sia concorde con il contenuto della comunicazione dell'Appaltatore, ad emettere il "Verbale di Ultimazione dei Lavori" (totale o parziale) contenente l'indicazione della data in cui i Lavori sono stati considerati ultimati; in caso contrario, la Committente comunica per iscritto all'Appaltatore gli errori e/o i vizi e/o difformità palesi dell'Opera da eliminare prima dell'emissione del Verbale di Ultimazione dei Lavori.

Nel caso venga segnalato all'Appaltatore un errore e/o un vizio e/o una difformità dell'Opera, l'Appaltatore, dopo aver provveduto alle correzioni e riparazioni necessarie, comunica per iscritto alla Committente di procedere alla relativa fase di collaudo.

La data del Verbale di Ultimazione dei Lavori vale ai fini della verifica del rispetto delle Tempistiche di Esecuzione dei Lavori o dell'eventuale applicazione delle penali conformemente a quanto stabilito nell'Ordine/Contratto.

Qualora la Committente emetta un Verbale di Ultimazione dei Lavori parziale, è da considerarsi valida l'ultima data indicata nel Verbale di Ultimazione Lavori.

13.3. La Committente, a sua discrezione, si riserva di emettere il Verbale di Ultimazione Lavori, per l'intero Lavoro o per una parte di esso, malgrado debbano essere effettuate prestazioni minori, quali rifiniture nella coibentazione o nella pitturazione, rimozione di strutture temporanee oppure pulizia generale.

Questi Lavori minori di rifinitura o di minori deficienze devono essere elencati su una lista normalmente denominata "butt-list", da allegare al Verbale di Ultimazione Lavori.

13.4. L'emissione di un Verbale di Ultimazione Lavori da parte della Committente non può essere in alcun caso equiparata all'Accettazione dei Lavori ai sensi del successivo paragrafo 13.8.

13.5. Con decorrenza dalla data indicata nel Verbale di Ultimazione Lavori, la Committente può avvalersi del Lavoro oggetto del Verbale stesso. In tal caso l'Appaltatore si impegna ad ultimare i restanti Lavori oggetto dell'Ordine/Contratto e porre rimedio agli errori, difformità e ai vizi eventualmente riscontrati attribuendo la massima attenzione alle nuove condizioni e misure di sicurezza da applicare trovandosi l'Opera già in funzione.

13.6. Durante l'ultima fase di esecuzione del Lavoro, l'Appaltatore deve sottoporre alla previa approvazione della Committente i propri piani di smobilitazione dal Cantiere. L'Appaltatore rimane responsabile del Sito fino alla

comunicazione da parte della Committente di approvazione alla relativa smobilitazione.

13.7. Entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di emissione del Verbale di Ultimazione dei Lavori, la Committente può emettere ulteriori liste di errori, vizi e/o difformità da correggere, che si aggiungono alla lista denominata "butt-list" cui l'Appaltatore deve immediatamente provvedere.

Nel caso l'Appaltatore ritardasse o rifiutasse di eseguire prontamente tali correzioni, la Committente provvede direttamente o mediante altri appaltatori all'esecuzione delle correzioni addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

13.8. La Committente, dopo l'emissione del Verbale di Ultimazione Lavori da parte dell'Appaltatore, rilascia l'Attestato di Accettazione dei Lavori al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Completamento di tutti i Lavori di "Butt-List";
- b) Completamento delle attività di pre-commissioning, avviamento e conduzione dell'Opera;
- c) Ricevimento da parte della Committente di tutti i disegni "as built" e altri documenti previsti dall'Ordine/Contratto;
- d) Avvenuta restituzione degli sfridi e dei materiali eventualmente forniti in eccedenza dalla Committente;
- e) Avvenuta smobilitazione del Sito con la restituzione dell'area del Cantiere nelle stesse condizioni in cui era stata assegnata, salvo i risultati dei Lavori;
- f) Emissione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- g) Ricevimento dei materiali di ricambio, quando previsto nell'Ordine/Contratto;
- h) Completamento del training degli operatori, se previsto.

14. AUDITING DA PARTE DELLA COMMITTENTE

14.1. L'Appaltatore e i propri Subappaltatori devono tenere, in conformità con le pratiche contabili generalmente accettate, i libri, i giustificativi ed i conti relativi al Lavoro, ivi compresi gli elaborati del personale, la corrispondenza, le istruzioni, i piani, i disegni, le ricevute, i mandati, i memoranda e i dati meccanografici e simili, unitamente ai sistemi e controlli relativi, che si rendessero necessari per una accurata revisione contabile e verifica dei costi del Lavoro.

L'Appaltatore e i propri Subappaltatori devono tenere tali documenti per tutto il periodo di esecuzione dell'Opera e per un periodo di tre (3) anni dopo l'Accettazione del Lavoro.

14.2. Per permettere la verifica dei costi, a fronte di Lavori assegnati al di fuori dell'Ordine/Contratto e per ogni altro scopo dell'Ordine/Contratto stesso, nonché la verifica della regolarità della documentazione prescritta, l'Appaltatore e i propri Subappaltatori devono consentire, in tempi ragionevoli durante l'esecuzione dell'Opera e per un periodo di tre (3) anni dopo il recesso, risoluzione o l'Accettazione del Lavoro, l'accesso di rappresentanti autorizzati dalla Committente. Tale accesso dovrà essere garantito al fine di intervistare il



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

personale dell'Appaltatore e dei propri Subappaltatori, di verificare i sistemi contabili e di controllo presso gli stessi ivi compresi libri contabili, evidenze, conti e altri documenti. Il Committente si riserva la facoltà di fare copia della richiamata documentazione qualora lo ritenesse necessario per verificare la completezza e l'accuratezza delle voci indicate nelle fatture emesse dall'Appaltatore.

14.3. Se a seguito delle verifiche espletate dovessero risultare errori nelle fatture emesse dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà emettere nota di credito rispetto alla fattura errata entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Committente.

14.4. Diritto di Audit

Una volta all'anno o in occasione di incidenti informatici, l'Appaltatore garantisce alla Committente di effettuare audit dei sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione degli Ordini/Contratti relativi alla Committente stessa. Qualora l'Appaltatore sia certificato ISO 27001 e i sistemi informatici utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto siano inclusi nell'ambito di detta certificazione, il Committente valuterà l'eventuale adeguatezza del solo inoltro dell'esito della verifica di mantenimento annuale della certificazione in sostituzione di un'azione proattiva di audit.

15. GARANZIE

15.1. Periodo di garanzia.

L'Appaltatore dovrà prestare garanzia per le Opere secondo i termini stabili nel presente articolo fino all'evento che si verifica per ultimo tra (i) lo scadere di dodici (12) mesi dal Verbale di Ultimazione dei Lavori o (ii) lo scadere di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna dell'Opera.

15.2. Garanzia.

L'Appaltatore garantisce alla Committente che (i) le Opere eseguite risulteranno progettate e idonee allo scopo previsto in conformità con quanto previsto nell'Ordine/Contratto e relativi allegati e, in assenza di queste, in conformità con le regole d'arte e le prassi operative generalmente accettate e (ii) saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione, difformità e vizi dell'opera.

Per vizi e difformità dell'Opera si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quei vizi o difformità tali da rendere l'Opera inadatta alla sua destinazione o tali da inficiare la funzionalità, la sicurezza dell'Opera stessa, degli operatori o del Sito.

15.3. Riparazioni.

15.3.1. Se i Lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte e/o non risultino conformi alla Documentazione Contrattuale, la Committente dovrà darne notifica scritta all'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla scoperta e rendere l'Opera disponibile per le attività di correzione. L'Appaltatore dovrà, quindi, eliminare, correggere eventuali difetti o vizi,

eseguendo *ex novo* o ripristinando, a sue spese, le Opere difettose e/o mettendo a disposizione i ricambi necessari presso il Sito, entro 15 (quindici) giorni lavorativi.

15.3.2. La Committente, a discrezione e a spese dell'Appaltatore, dovrà restituire eventuali parti difettose oggetto della sostituzione presso la sede dello stesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative istruzioni scritte da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà prestare i servizi di consulenza tecnica ragionevolmente necessari a tale riparazione e, salve le esclusioni di cui al presente articolo 15, sarà responsabile della: (i) rimozione e/o sostituzione e/o trasporto di componenti e/o altre parti dell'Opera e (ii) manodopera presso il Sito o la sede dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà responsabile per l'installazione di qualsiasi parte riparata o sostituita e per il pagamento di tutte le spese necessarie per eliminare i vizi e difetti, anche di eventuali dazi doganali o simili oneri che risultino esigibili a seguito della spedizione dei pezzi sostitutivi.

15.3.3. Qualora l'Appaltatore ometta di correggere, nei termini previsti dal presente paragrafo, i vizi o difformità la Committente, a sua discrezione assoluta, ha facoltà, mediante ulteriore notifica trasmessa all'Appaltatore, di incaricare un soggetto terzo affinché questi ponga rimedio alla suddetta inadempienza ed imputando i relativi costi all'Appaltatore, a condizione che:

- (a) la Committente abbia prontamente notificato per iscritto all'Appaltatore l'esistenza del vizio o difformità;
- (b) la Committente abbia trasmesso preventivamente all'Appaltatore una notifica scritta riguardante la natura di tale violazione.

La Committente dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per contenere i costi derivanti dalla stipula di un nuovo contratto con il summenzionato soggetto terzo per la correzione del vizio o difformità denunciato.

15.4. Garanzia sulle opere correttive.

Qualsiasi servizio prestato *ex novo* o qualsiasi parte riparata o sostituita sarà soggetto alle previsioni sopra riportate. In siffatte ipotesi, il periodo di garanzia applicabile corrisponderà al lasso di tempo più lungo tra (a) il restante periodo di garanzia originale o (b) 12 (dodici) mesi dalla data di tale nuova prestazione, riparazione o sostituzione.

15.5. Esclusioni.

L'Appaltatore non garantisce l'Opera contro la normale usura, ivi compresa quella dovuta ad agenti ambientali o attività operative della Committente, tipologia di carburante, condizioni pregiudizievoli dell'aria in ingresso o erosione, corrosione o depositi di materiale lasciati da fluidi. La Committente dovrà tenere adeguate annotazioni di funzionamento e manutenzione durante il periodo di garanzia. Tali annotazioni saranno riportate su una scheda di registro e le relative copie saranno messe a disposizione dell'Appaltatore dietro sua richiesta.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

15.6. Rimedi e garanzie esclusivi.

I precedenti paragrafi del presente articolo stabiliscono i soli e unici rimedi ammessi per tutti i reclami correlati a vizi o difformità delle Opere, ad eccezione dei casi in cui gli stessi siano conseguenza di atti di dolo o colpa grave dell'Appaltatore, a norma dell'articolo 1229 c.c..

16. SOSPENSIONE DELL'ORDINE/CONTRATTO

16.1. Sospensione dei Lavori per volontà della Committente.

La Committente avrà facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere i Lavori presso il Sito mediante notifica scritta inviata all'Appaltatore. L'Appaltatore farà il possibile per ridurre al minimo il periodo di proroga in conseguenza degli effetti della sospensione.

In caso di sospensione ai sensi del presente paragrafo:

(i) qualora la sospensione ecceda i 90 (novanta) giorni continuativi, le Parti si accorderanno per il riconoscimento dei maggiori costi diretti sostenuti dall'Appaltatore, fermo restando che l'Appaltatore non avrà diritto a indennizzi o risarcimento danni;

(ii) l'Appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi e gli strumenti necessari, sostenendo i relativi oneri e spese, per evitare qualsiasi deterioramento delle Opere già realizzate nonché provvedere alla loro diligente custodia.

16.2. Sospensione per volontà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non sarà in alcun modo autorizzato a sospendere i Lavori senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente né a ritardarne l'esecuzione per qualsiasi ragione o causa; tuttavia, l'Appaltatore avrà facoltà di sospendere i Lavori nel caso di inadempienza da parte della Committente nella corresponsione di pagamenti dovuti dalla stessa a condizione che:

(A) L'Appaltatore abbia in precedenza trasmesso alla Committente una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC in merito alla natura di tale inadempienza, comunicando l'intenzione di risolvere l'Ordine/Contratto in ragione di essa, e

(B) La Committente non abbia provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta comunicazione (1) ad avviare procedure per la risoluzione della violazione, proseguendone diligentemente l'attuazione oppure (2) a fornire ragionevoli prove del fatto che non è stata commessa alcuna violazione.

Eventuali costi sostenuti dall'Appaltatore in relazione a tale sospensione, ad esempio oneri ed eventuali imposte per la predisposizione ai fini di stoccaggio, movimentazione, ispezione, conservazione, assicurazione supplementare e rimozione saranno a carico della Committente laddove l'Appaltatore presenti le relative fatture e un'adeguata documentazione di supporto, previa approvazione dei costi attinenti da parte della Committente.

L'Appaltatore dovrà intraprendere tutte le misure necessarie per contenere i costi derivanti dalla sospensione prevista nel presente articolo. Il termine per l'adempimento degli obblighi

dell'Appaltatore verrà prorogato di un periodo di tempo ragionevolmente necessario a consentire il superamento degli effetti derivanti dalla sospensione; tuttavia, la sospensione per volontà dell'Appaltatore non comporterà una proroga del periodo di garanzia previsto nell'articolo 15 (*Garanzia*).

17. FATTURE E DICHIARAZIONE DI INTENTO

17.1. L'Appaltatore emetterà fattura seguendo le istruzioni indicate nell'Ordine/Contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa vigente.

17.2. La fattura dovrà essere elaborata dall'Appaltatore nel rispetto della normativa fiscale vigente, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

17.3. L'Appaltatore è responsabile del regime IVA applicato nella fattura emessa nei confronti della Committente, ivi inclusa l'eventuale errata applicazione del regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

17.4. L'Appaltatore, prima dell'emissione della fattura, si impegna a concordare il relativo testo con la Committente ai fini della fruizione da parte della Committente stessa di eventuali agevolazioni fiscali spettanti in relazione all'Opera ai sensi delle normative vigenti.

17.5. Nei casi applicabili, la fornitura ai sensi della vigente legislazione, dovrà essere accompagnata sempre da documenti di trasporto (originale più una copia per uso amministrativo) contenenti le seguenti indicazioni: nome dell'Appaltatore, matricola/disegno oppure logo del Cliente o del Gruppo AVIO, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine/Contratto, numero di riga, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine/Contratto.

17.6. Ciascun documento di trasporto dovrà contemplare le Opere relative ad un solo Ordine/Contratto.

17.7. Nel caso in cui le Opere non siano consegnate presso gli stabilimenti AVIO, il relativo documento di trasporto dovrà essere inviato all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto.

17.8. Nel caso in cui le Opere siano consegnate, per conto della Committente, presso clienti o altri fornitori della stessa Committente stabiliti nell'UE, con trasporto a carico dell'Appaltatore, è onere dell'Appaltatore fare pervenire all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto e in ogni caso all'indirizzo di posta elettronica servizio.fiscale@avio.com, almeno due dei seguenti documenti:

- un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore;
- una polizza di carico;



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

- una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

17.9. Nel caso in cui le Opere siano consegnate, per conto della Committente, presso clienti della Committente stessa stabiliti nell'UE, con trasporto a carico di AVIO, è onere dell'Appaltatore fare pervenire all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

17.10. Nel caso in cui le Opere siano consegnate, per conto della Committente, presso clienti o altri fornitori della Committente stessa stabiliti fuori dall'UE, con trasporto a carico dell'Appaltatore, è onere di quest'ultimo consegnare alla Committente la documentazione doganale attestante all'avvenuta esportazione della merce dal territorio dell'UE.

17.11. La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti da parte della Committente ed il termine di pagamento indicato nell'Ordine/Contratto si intenderà decorrente dalla data in cui l'Appaltatore comunicherà ogni elemento mancante della fattura stessa.

17.12. Dichiarazione di intento

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore (cfr. art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972) la non applicazione dell'IVA, ove dovuta, a fronte dell'emissione di apposita dichiarazione d'intento, a valere dalle operazioni che sono effettuate, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, successivamente all'emissione della predetta dichiarazione.

17.13. È onere dell'Appaltatore (cfr. art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 746/1983, come modificato dall'art. 12-*septies* del decreto-legge n. 34/2019), verificare sul proprio Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta emissione della dichiarazione d'intento da parte della Committente, prendendo nota dell'ammontare ivi indicato.

17.14. È altresì onere dell'Appaltatore monitorare costantemente la capienza residua della dichiarazione d'intento emessa nei Suoi confronti da parte della Committente, al fine di non emettere fatture senza

applicazione dell'IVA, per un importo eccedente a quello indicato nella dichiarazione d'intento. In tal caso, l'Appaltatore è passibile della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta non applicata (cfr. art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997), oltre al pagamento del tributo e degli interessi.

17.15. È onere dell'Appaltatore comunicare alla Committente, all'indirizzo dichiarazionedintento@avio.com, l'esaurimento dell'importo della dichiarazione d'intento già emessa, al fine di consentire alla Committente la possibilità di valutare l'opportunità di emettere una nuova dichiarazione d'intento.

18. PREZZI E PAGAMENTI

18.1. Prezzi

18.1.1. Il Corrispettivo indicato sull'Ordine/Contratto è fermo ed invariabile e prescinde da qualsiasi circostanza e/o evento impreveduti.

Sono, quindi, esclusi aggiornamenti o revisioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto specificatamente pattuito per iscritto fra le Parti e riportato nell'Ordine/Contratto.

L'Appaltatore dichiara di rinunciare alla eventuale applicazione degli Artt. 1467 e 1664 del c.c.

18.1.2. Eventuali aumenti di prezzo in corso di esecuzione dell'Ordine/Contratto dovranno essere preventivamente comunicati dall'Appaltatore, debitamente documentati e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente solo se espressamente e preventivamente accettati per iscritto dalla Direzione Acquisti del Gruppo AVIO e successiva modifica dell'Ordine/Contratto.

18.1.3. Se l'Appaltatore viola il suddetto obbligo e procede alla realizzazione e consegna dell'Opera, si farà carico dei relativi impatti economici.

18.1.4. In caso di richiesta di incremento dei prezzi da parte dell'Appaltatore e/o di violazione dell'obbligo di cui al precedente articolo, la Committente si riserva di risolvere l'Ordine/Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 (*Recesso e Risoluzione*). La Committente non è in nessun caso responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno dell'Appaltatore né di altri danni di analoga natura.

18.1.5. Salvo diverso accordo riportato sull'Ordine/Contratto, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS© 2020).

18.1.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato sull'Ordine/Contratto.

18.2. Pagamenti



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

18.2.1. La Committente procederà al pagamento dell'importo contrattuale, nel modo ed alla scadenza pattuiti nell'Ordine/Contratto subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione e/o collaudi ove previsti.

18.2.2. L'Appaltatore non potrà emettere fatture anteriormente all'approvazione e alla conseguente autorizzazione da parte della Committente come indicato nell'Ordine/Contratto.

18.2.3. Qualora l'importo della fattura emessa dall'Appaltatore non corrispondesse a quello approvato dalla Committente o la fattura fosse emessa in data anteriore all'autorizzazione di cui sopra, la Committente potrà respingere la fattura.

18.2.4. Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di imballaggio e trasporto; i termini di pagamento sono indicati nell'Ordine/Contratto e potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra le Parti.

18.2.5. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle prestazioni contrattuali. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, esse non verranno ritirate e l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.

18.3. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dall'Ordine/Contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma (compresi, a titolo esemplificativo, sconto fatture presso istituti bancari). Qualora la Committente accerti la violazione del comma precedente da parte dell'Appaltatore, la Committente sarà legittimata a trattenere a titolo di penale una somma pari al 3% dell'importo della fattura ceduta sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto. All'uopo l'Appaltatore dichiara che la penale di cui sopra non è manifestamente eccessiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c..

18.4. Qualora la Committente, in presenza delle condizioni di cui al presente articolo, ritardasse il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi - e salvo non si tratti di materiale classificato come militare -, l'Appaltatore sarà legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor maggiorato di 1 (uno) punto, ma in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. in materia di pagamento nelle transazioni commerciali.

18.5. Sull'ultimo pagamento, se non diversamente indicato nell'Ordine/Contratto, a Committente si riserva di effettuare una ritenuta, pari al 10% dell'importo globale, a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale ritenuta sarà svincolata alla scadenza prevista dai termini contrattuali con riferimento alla data del verbale di accettazione definitiva e di presa di

consegna delle opere salvo richiesta e rilascio di specifica fideiussione bancaria.

18.6. I pagamenti effettuati a titolo di acconto dalla Committente non potranno essere considerati come pagamenti definitivi né valere come accettazione dei Lavori o delle quantità rilevate facendo fede, a tal fine, solo le risultanze dell'accettazione finale.

19. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ

19.1. I ritardi nell'esecuzione dei Lavori imputabili all'Appaltatore, legittimano la Committente ai sensi dell'art. 1382 c.c., ad applicare una penale contrattuale pari al 3% del valore dell'Ordine/Contratto per ogni settimana di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto stesso (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni). All'uopo l'Appaltatore con l'accettazione delle presenti condizioni dichiara che la predetta penale non è manifestamente eccessiva per le finalità di cui all'art. 1384 c.c..

19.2. Qualora, inoltre, il ritardo superasse del 10% la durata prevista nell'Ordine/Contratto, la Committente, salvo sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:

- a) ritenere risolto di pieno diritto l'Ordine/Contratto, nel qual caso basterà che ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 23.2;
- b) commissionare a terzi la realizzazione dell'Opera (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.) addebitando all'Appaltatore ogni maggiore onere eventualmente sostenuto.

20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E RISERVATEZZA - CONTRAFFAZIONE

20.1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente alla Committente se è titolare o licenziatario di opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, inerenti alla progettazione e/o tecnologia della Fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi (di seguito "Background").

20.2. Inoltre, l'Appaltatore, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente la Committente e a



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi inerenti violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di questi ultimi.

20.3. Nel caso in cui, durante la vigenza dell'Ordine/Contratto stipulato con la Committente, l'Appaltatore dovesse effettuare lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo, i quali possano consistere, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettazione, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione e concederà alla Committente il diritto irrevocabile di utilizzo di tutti i diritti di proprietà intellettuale registrati e/o registrabili derivanti dal lavoro svolto ai sensi dell'Ordine/Contratto e, su richiesta della, metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Committente non divulgherà tali informazioni fino alla pubblicazione della domanda di registrazione, restano sempre salvi i diritti dell'Appaltatore derivanti dai titoli di privativa industriale (*Background*) comunicati alla Committente in conformità con il precedente comma 17.1. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, questi saranno automaticamente concessi alla Committente in licenza d'uso perpetua e gratuita per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti della Committente.

20.4. Nel caso in cui la Committente dovesse ritenere il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuato dall'Appaltatore nell'esecuzione o nell'adempimento di un Ordine/Contratto di proprio interesse, i diritti derivanti dall'invenzione stessa apparterranno automaticamente alla Committente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto come autore.

20.5. Con esclusione della proprietà intellettuale già di proprietà dell'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto o sviluppata/acquisita durante il periodo di esecuzione ma in alcun modo correlata all'attività richiesta della Committente (*Supplier background technology*) o ottenuta per mezzo di materiali, attrezzature e/o ogni genere di documentazione fornito da dalla Committente, la Committente avrà una licenza esclusiva, gratuita e perpetua su ogni diritto di proprietà intellettuale generato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, su ogni materiale che sia sviluppato, concepito, scritto, creato, sviluppato, trasformato e/o consegnato dall'Appaltatore alla Committente durante l'esecuzione dell'Opera ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, prodotti, software e/o la relativa Documentazione creati sviluppati e/o consegnati dall'Appaltatore salvo diverso accordo nell'Ordine/Contratto. La Committente sarà pertanto licenziataria di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti i copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, idee, tecniche, tecnologie e/o know-how presente nell'Opera.

20.6. L'Appaltatore concede alla Committente il diritto e la licenza non esclusiva, permanente e non trasferibile dell'uso del software, know-how e copyright che, in deroga al precedente paragrafo rimane di proprietà esclusiva dell'Appaltatore.

20.7. La licenza di cui al punto precedente, comprende il diritto di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno e, in merito alla Documentazione, di farne delle copie e utilizzarle solo in rapporto con l'Appaltatore, con espresso divieto di cederlo a terzi.

20.8. Ai fini del presente articolo e in riferimento all'uso interno, non sono considerati terzi le società controllanti di o controllate della Committente, le società collegate alla Committente e quelle sotto il comune controllo della stessa società controllante della Committente.

20.9. L'apposizione del(i) nome(i) e/o marchio(i) della Committente sul materiale oggetto dell'Ordine/Contratto, ovvero del(i) nome(i) e/o marchio(i) dell'Appaltatore dovrà avvenire previa autorizzazione scritta della Parte e in conformità a quanto pattuito per iscritto con la Committente, fatti salvi eventuali obblighi di marcatura stabiliti dalle normative vigenti.

20.10. L'utilizzo del(i) marchio(i) della Committente (ivi compresi logo e simbolo) o dell'Appaltatore nello svolgimento di attività commerciale, pubblicitaria e quant'altro non potrà avvenire, salva autorizzazione scritta della controparte.

20.11. Salvi diversi accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti fra le Parti, l'Appaltatore garantisce che le informazioni di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante la Committente, le sue attività o l'oggetto di un Ordine e/o Contratto ("Informazioni Riservate") di cui verrà in ogni modo a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto della Committente, in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività commissionata. L'Appaltatore garantisce, altresì, la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei documenti ed informazioni pervenuti dalla Committente.

20.12. L'Appaltatore assicura alla Committente che imporrà e garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra anche da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto a cui abbia comunicato tali informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine/Contratto. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile nei confronti della Committente in ordine ad ogni divulgazione non autorizzata da parte di dette persone.

20.13. Contraffazione



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

20.13.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- che l'Opera e/o la documentazione trasferiti alla Committente sono dalla stessa liberamente e gratuitamente utilizzabili e/o trasferibili;
- che l'Opera e/o la documentazione trasferiti alla Committente dall'Appaltatore sono acquistati dai produttori originali o attraverso loro distributori affiliati, e sono accompagnati dalla documentazione che consente di tracciarne l'origine. Nessuna parte contraffatta, o sospetta di esserlo, è contenuta all'interno del materiale consegnato alla Committente.
- che i diritti di proprietà intellettuale relativi all'Opera e/o documentazione sono di titolarità esclusiva dello stesso o oggetto di licenza rilasciata all'Appaltatore da terzi titolari dei suddetti diritti e che quindi l'Opera (inclusi i relativi componenti e accessori) e/o la documentazione forniti nonché le opere dal medesimo realizzate per la Committente, non hanno violato e non violano di diritti di privativa industriale o intellettuale (sia a livello nazionale sia internazionale sia dell'Unione Europea), di qualunque tipo e a chiunque appartenenti;
- di avere pieno titolo a trasferire alla Committente il diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare l'Opera e/o la documentazione, in modo tale che la Committente possa liberamente e gratuitamente utilizzare e/o cedere l'Opera e/o la documentazione.

L'Appaltatore terrà indenne e manlevata la Committente contro qualsiasi reclamo, costi, danni, spese o azioni legali proposti da terzi in riferimento ad effettive o pretese violazione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'Ordine/Contratto. L'Appaltatore si obbliga, a propria cura e spese, ad adottare, a semplice richiesta della Committente, tutte le misure necessarie per eliminare ogni rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Eventuali parti sospette/contraffatte saranno trattenute dalla Committente; l'Appaltatore dovrà prontamente sostituire tali parti sospette/contraffatte e dovrà sostenere anticipatamente tutti i costi, diretti ed indiretti, gravanti sulla Committente per la rimozione e alla sostituzione di dette parti e/o dovute al loro impiego.

Nel caso in cui sussista da parte di terzi una pretesa relativa alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e/o la Committente riceva una diffida ad utilizzare l'Opera, l'Appaltatore deve, a propria cura e spese e a discrezione della Committente, immediatamente sostituire o modificare l'Opera e/o la documentazione per il quale sussiste l'asserita violazione in modo tale da eliminare la violazione riscontrata.

Tale sostituzione o modifica deve avvenire immediatamente e in ogni caso nei termini compatibili con le necessità d'utilizzo

dell'Opera e/o la documentazione da parte della Committente. In caso di mancata e/o ritardata sostituzione o modifica, l'Appaltatore si obbliga a rimborsare alla Committente il costo dell'Opera e/o della documentazione.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore, a propria cura e spese, si assumerà l'onere della pronta definizione, anche per le vie giudiziali, delle eventuali pretese che terzi rivolgano alla Committente in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale relativamente al possesso o uso, a seconda dei casi, da parte della Committente, dell'Opera e/o la documentazione. In tali casi l'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da tali pretese dirette o indirette rimborsando prontamente ogni spesa dalla stessa sostenuta.

La Committente si riserva il diritto di risolvere e/o recedere dall'Ordine/Contratto, mediante semplice notifica scritta all'Appaltatore, e di chiedere il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, all'Appaltatore per la violazione di uno o più obblighi previsti nel presente articolo.

21. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

21.1. L'Appaltatore si impegna a non compiere alcun atto di pubblicità o operazione commerciale facendo uso del nome della Committente o dei suoi marchi commerciali registrati nonché del suo logo, se non previa autorizzazione scritta, attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (a titolo esemplificativo carta stampata, televisione, internet).

21.2. L'Appaltatore, prima di esporre a terzi la riproduzione di beni o manufatti ricavati dalla Documentazione Tecnica o dell'Opera, dovrà ricevere formale autorizzazione scritta da parte della Committente.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. Ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto:

A. le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare: il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy Applicabile").

B. Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo e indipendente titolare del trattamento dei dati personali eventualmente comunicati dall'altra Parte nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto e che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine/Contratto ovvero di attività preliminari rispetto allo stesso ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legge e, in ogni caso, in ossequio all'informativa allegata all'Ordine/Contratto.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

22.2. Le Parti a tal fine dichiarano e garantiscono che:

- l'eventuale comunicazione dei dati personali di cui sono titolari autonomi avviene in conformità alla Normativa Privacy Applicabile;
- hanno informato gli interessati e sono stati dagli stessi autorizzati a comunicare tali dati a soggetti terzi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14, co. 5, lett. a), GDPR, gli eventuali interessati i cui dati sono comunicati dalle Parti sono già in possesso delle informazioni contenute nell'art. 14, comma 1, 2 e 3, GDPR.

23. RECESSO E RISOLUZIONE

23.1. Diritto di Recesso

La Committente si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c. di esercitare il diritto di recesso dall'Ordine/Contratto, anche parzialmente, in ogni momento, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

23.1.1. In tal caso la Committente riconoscerà all'Appaltatore:

- (i) la quota dell'importo delle prestazioni riferibili ai Lavori realizzati prima del recesso, nonché
- (ii) i costi dimostrabili e sostenuti in buona fede dall'Appaltatore stesso sino alla data di comunicazione del recesso per l'acquisto dei materiali necessari per l'esecuzione dei Lavori in coerenza con le tempistiche di esecuzione di cui all'Ordine/Contratto.

23.1.2. Nessun altro pagamento, indennizzo o importo ulteriore sarà dovuto all'Appaltatore a seguito del recesso intervenuto in applicazione della presente clausola. L'Appaltatore si impegna ad accettare gli importi di cui all'articolo 23.1.1 con soddisfazione piena e definitiva di tutte le spese sostenute dall'Appaltatore stesso. In nessun caso l'importo erogabile dalla Committente a fronte del diritto di recesso potrà essere superiore al prezzo previsto nell'Ordine/Contratto e corrispondente all'Opera completata.

23.1.3. L'Appaltatore si impegna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'efficacia del diritto di recesso da parte della Committente dall'Ordine/Contratto a:

- (i) restituire alla Committente qualsiasi pagamento anticipato versatogli relativamente all'Ordine/Contratto (o parte di esso);
- (ii) consegnare tutti i Lavori realizzati fino a quel momento al fine di consentire alla Committente di completare l'Opera presso altro fornitore;
- (iii) interrompere immediatamente l'esecuzione dei Lavori presso i propri subfornitori in relazione alle parti di Opera concesse in subappalto e a continuare con diligenza, l'esecuzione della parte dei Lavori non oggetto di recesso.

- (iv) consegnare immediatamente alla Committente tutti i materiali contenenti diritti di proprietà intellettuale ed industriale della Committente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti, disegni, marchi, imballi, stampi, modelli, ecc.

23.2. Risoluzione per volontà della Committente

La Committente avrà diritto di risolvere, in tutto o in parte, l'Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c. mediante comunicazione scritta inviata all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o PEC qualora:

- (i) ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sia venuta meno l'idoneità tecnica dell'Appaltatore ad eseguire l'Opera;
- (ii) ritenga che l'Appaltatore si trovi in uno stato di difficoltà economica e/o in condizioni patrimoniali/finanziarie tali da compromettere l'impegno di esecuzione dell'Opera nei confronti della Committente;
- (iii) nei confronti dell'Appaltatore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive tali da compromettere l'impegno di esecuzione dell'Opera nei confronti della Committente;
- (iv) per qualunque ragione, vengano meno i requisiti dell'Appaltatore richiesti dalla Committente per l'iscrizione nella propria anagrafica;
- (v) L'Appaltatore non ottemperi, nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori;
- (vi) L'Appaltatore sia inadempiente con riferimento all'obbligazione relativa alla presentazione del DURC regolare ed in corso di validità;
- (vii) il DURC dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- (viii) L'Appaltatore, con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro, sia inadempiente con riferimento all'obbligazione relativa alla presentazione del DURC Fiscale regolare ed in corso di validità;
- (ix) il DURC Fiscale dell'Appaltatore con fatturato pari o eccedente i 200.000 euro risulti negativo per due volte consecutive;
- (x) L'Appaltatore sia inadempiente rispetto alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
- (xi) L'Appaltatore sia inadempiente rispetto alle disposizioni particolari in vigore all'interno del Sito nonché alle prescrizioni stabilite dalla normativa Seveso;
- (xii) L'Appaltatore sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti in materia di tutela ambientale;
- (xiii) L'Appaltatore e/o i propri dipendenti e/o Subfornitori violino le disposizioni previste nel Codice Etico del Gruppo AVIO, nelle normative antiriciclaggio e anticorruzione e/o anche una sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (xiv) L'Appaltatore violi gli obblighi previsti in materia di Subappalto e di cessione dell'Ordine/Contratto;



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

- (xv) L'ammontare delle penali applicate risulti pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- (xvi) L'Appaltatore non comunichi preventivamente alla Committente eventuali aumenti del Corrispettivo dell'Ordine/Contratto ai sensi dell'articolo 18.1.4 delle presenti Condizioni Generali;
- (xvii) L'Appaltatore violi gli obblighi di cui all'articolo 4.5 delle presenti Condizioni Generali in materia di sicurezza dei sistemi informatici;
- (xviii) L'Appaltatore violi gli obblighi di cui all'art. 6.11 delle presenti Condizioni Generali ("Documentazione Contrattuale");
- (xix) L'Appaltatore violi obblighi di cui all'articolo 20.13 delle presenti Condizioni Generali (Contraffazione);
- (xx) L'Appaltatore non superi con esito positivo i collaudi e le ispezioni, a meno che tale risultato sia dovuto (a) a ragioni non attribuibili all'Appaltatore oppure (b) a ragioni giustificate dalle disposizioni dell'Ordine/Contratto;
- (xxi) Viene commessa una violazione grave del Piano Operativo di Sicurezza e/o del PSC ovvero una violazione grave, a motivato giudizio della Committente, di leggi e regolamenti per la prevenzione degli incidenti;
- (xxii) Non siano rispettati gli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori, qualora presente;
- (xxiii) Le Opere siano sospese dall'Appaltatore per un periodo non cumulativo di 10 (dieci) giorni solari singoli e consecutivi senza un valido motivo.

23.3. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

La Committente avrà il diritto di risolvere con effetto immediato l'Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o PEC qualora l'Appaltatore sia inadempiente e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per eliminare le cause dell'addebito contestato, ovvero, nel caso in cui l'Opera sia eseguita solo parzialmente dall'Appaltatore per ragioni imputabili allo stesso, in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del danno.

La Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti dall'Appaltatore e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, dell'Ordine/Contratto.

23.4. In caso di risoluzione l'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'efficacia della risoluzione, si impegna a:

- (i) restituire alla Committente qualsiasi pagamento anticipato versatogli dalla stessa relativamente all'Ordine/Contratto (o parte di esso);
- (ii) consegnare l'intera Opera realizzata fino a quel momento al fine di consentire alla Committente di completare l'Opera presso altro appaltatore;
- (iii) interrompere immediatamente l'esecuzione dei Lavori presso i subappaltatori in relazione alle parti di Opera concesse in subappalto e a continuare con diligenza,

l'esecuzione della parte dei Lavori non oggetto di recesso/risoluzione.

23.5. In caso di risoluzione la Committente avrà il diritto di:

- (i) commissionare ad altri la realizzazione dell'Opera stessa o prodotti equivalenti;
- (ii) addebitare all'Appaltatore gli eventuali ed ulteriori costi addizionali e/o oneri sostenuti dalla Committente necessari al completamento dell'Opera presso altro appaltatore come, a titolo meramente esemplificativo, i costi di realizzazione e i costi di trasporto dell'Opera e/o ogni altra spesa non preventivamente accordata con l'Appaltatore nell'Ordine/Contratto;
- (iii) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

23.6. In caso di recesso o risoluzione parziali si applicheranno inoltre le seguenti pattuizioni:

- (i) La Committente avrà il diritto di operare una compensazione di quanto dovuto all'Appaltatore mediante il credito vantato nei confronti dell'Appaltatore stesso fino a quel momento;
- (ii) le Parti negozieranno un'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto, a seguito della riduzione dello scopo dell'Opera. In caso di disaccordo fra le Parti stesse, la relativa controversia sarà definita mediante l'arbitrato di cui all'articolo 31 ("Legge Applicabile, Foro Competente e Arbitrato").

23.7. Nessuna controversia tra l'Appaltatore e la Committente in merito al recesso o alla risoluzione od in conseguenza degli stessi solleva l'Appaltatore dall'obbligo di mettere a disposizione della Committente la parte di Opera fino a quel momento realizzata che sia oggetto di recesso/risoluzione o la parte della stessa richiesta dalla Committente.

23.8. Risoluzione per inadempimento della Committente

23.8.1. L'Appaltatore avrà diritto di risolvere l'Ordine/Contratto nel caso in cui la Committente violi in maniera sostanziale e non rispetti o esegua i propri obblighi di pagamento previsti nell'Ordine/Contratto, a condizione che:

- (A) L'Appaltatore abbia in precedenza trasmesso alla Committente una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC in merito alla natura di tale inadempienza, comunicando l'intenzione di risolvere l'Ordine/Contratto in ragione di essa, e
- (B) La Committente non abbia provveduto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta comunicazione (1) ad avviare procedure per la risoluzione della violazione, proseguendone diligentemente l'attuazione oppure (2) a fornire ragionevoli prove del fatto che non è stata commessa alcuna violazione.

23.8.2. Nel caso in cui l'Appaltatore eserciti il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto, lo stesso si impegna a garantire



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

alla Committente l'esecuzione dei Lavori senza soluzione di continuità, fino alla qualifica del nuovo appaltatore nonché a permettere l'entrata in produzione dello stesso. L'Appaltatore si impegna a fornire l'assistenza tecnica, logistica e produttiva al fine di assicurare l'esecuzione dei Lavori ad opera del nuovo appaltatore.

23.8.3. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la Committente non è in nessun caso responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno dell'Appaltatore né di altri danni di analoga natura

23.9. Sgombero del Sito

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica da parte della Committente di risoluzione o recesso dell'Ordine/Contratto o dalla data di accettazione definitiva dell'Opera, l'Appaltatore dovrà sgomberare e rimuovere dal Sito i propri materiali, rifiuti prodotti, attrezzature e mezzi senza alcun diritto di ritenzione, essendo venuto meno il diritto dell'Appaltatore di detenere il Sito.

Le Parti concordano che la detenzione del Sito da parte dell'Appaltatore oltre il termine suindicato dovrà ritenersi un atto che violentemente od occultamente spoglia del possesso e, in ogni caso, legittimerà la Committente ad agire in forza degli articoli 1168 e seguenti del Codice civile.

In caso di ritardi nello sgombero del Sito da parte dell'Appaltatore, si applicherà una penale pari al 1 % dell'Ordine/Contratto per ciascun giorno di ritardo.

L'Appaltatore si impegna a riconsegnare il Sito alla Committente in buono stato d'uso, previa sottoscrizione di apposito verbale.

24. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

24.1. Durante l'esecuzione dei Lavori e fino all'accettazione definitiva dell'Opera, l'Appaltatore deve usare la massima diligenza e porre in atto, anche di sua iniziativa, ogni provvedimento al fine di evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone (propri dipendenti, personale della Committente e di terzi) e cose (opere, materiali, impianti e attrezzature proprie, della Committente e di terzi).

24.2. L'Appaltatore si assume la totale responsabilità per danni a persone o cose che possano essere causati dai suoi dipendenti o Subappaltatori alla Committente o a terzi e si impegna ad indennizzare e sollevare la Committente da qualsiasi responsabilità a tale riguardo. L'Appaltatore è inoltre soggetto alle garanzie e responsabilità di cui agli Articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

24.3. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, ad indennizzare e manlevare la Committente, a prima richiesta,

per qualsiasi rivendicazione, richiesta di risarcimento, azione, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e ogni altra responsabilità che possa derivare, in qualunque maniera e momento (ivi comprese imposte e spese legali), come conseguenza o evento accessorio delle Opere ovvero a seguito di violazione commessa dall'Appaltatore o Subappaltatore.

24.4. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a sollevare immediatamente e incondizionatamente la Committente da ogni azione legale e/o procedimento giudiziario che possano essere intentati da terzi nei confronti della Committente in relazione ad eventuali danni subiti dalle stesse durante l'espletamento delle Opere. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a prendere parte, se non altrimenti convocato, in azioni o procedimenti legali di qualsiasi natura intentati da terzi contro la Committente.

24.5. L'Appaltatore è responsabile dei Materiali consegnati dalla Committente all'Appaltatore e, pertanto, ne cura il trasferimento dal magazzino o altra area di deposito fino al Sito nonché lo scarico, l'integrità, la ricezione, l'immagazzinamento, la custodia e la conservazione fino alla data di accettazione dell'Opera da parte della Committente.

24.6. L'Appaltatore sin d'ora manleva e tiene indenne la Committente da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'Appaltatore stesso o dei suoi Subappaltatori e fornitori in relazione a tutti i danni, anche se imputabili alla Committente, costituiti da perdita o da danneggiamenti ad attrezzi o apparecchiature di proprietà dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori o da essi noleggiati, adoperati nella esecuzione del Lavoro.

La manleva opera solo per attrezzi ed apparecchiature presenti nel Sito o in transito da e per il Sito stesso.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a risarcire la Committente da ogni danno costituito da perdite di beni o danneggiamenti alle proprietà della Committente adiacenti all'Opera o al Sito, causati dall'Appaltatore o dai propri Subappaltatori, nell'esecuzione del Lavoro.

24.7. Con riferimento ai rapporti dell'Appaltatore con i propri dipendenti e/o suoi Subfornitori, eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti e/o Subfornitori, nonché qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi terzi, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi costo, danno e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali controversie che dovessero insorgere a) con i dipendenti dell'Appaltatore e/o eventuali Subappaltatori; b) con gli enti previdenziali e/o assistenziali; c) con qualsiasi altra autorità.

24.8. L'Appaltatore si impegna a risarcire ed indennizzare, nella forma più ampia, la Committente relativamente ad ogni danno e conseguenza economica derivante da qualsiasi ricorso o azione promossa in qualsivoglia sede, anche penale, contro quest'ultimo da terzi, per un qualsiasi infortunio o altro evento



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

connesso con l'inosservanza di norme, disposizioni di sicurezza di qualunque tipo o comunque connessa con la realizzazione dell'Opera.

24.9. L'Appaltatore garantisce l'osservanza di tutta la normativa vigente in tema di salvaguardia dell'ambiente e adotta ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi rischio di danno anche potenziale.

L'Appaltatore mantiene indenne la Committente, risarcendo la stessa per qualsiasi danno o altra conseguenza economica, comunque derivante da azioni o pretese di terzi connesse con danni all'ambiente causati o anche solo occasionati dalle attività dell'Appaltatore stesso.

24.10. L'Appaltatore manleva e tiene indenne la Committente da azioni legali o altre pretese dovute a violazioni di brevetti operate dall'Appaltatore comunque connesse con l'Opera manlevando altresì la Committente stessa da qualsiasi responsabilità e rimborsando eventuali costi sostenuti in relazione a tali procedimenti legali.

24.11. Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti di assicurazione di cui all'articolo 25 ("Assicurazione"), non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, tutti i danni che non fossero indennizzati dalle compagnie di assicurazione resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

25. ASSICURAZIONE

25.1. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operanti, a proprie spese e per tutta la durata dei lavori, con primarie Compagnie Assicuratrici di assoluto affidamento e di gradimento della Committente, previa accettazione della stessa, le seguenti polizze di assicurazione:

a) Responsabilità Civile verso Terzi

In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie di legge per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione a copertura rischi per responsabilità civile verso terzi per tutti i danni ascrivibili all'Appaltatore e/o suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle altre persone che operano per conto dell'Appaltatore, ciò con un congruo massimale comunque non inferiore ad € 5.000.000/00 (euro cinquemilioni/00), quale massimale unico per ciascun sinistro.

Tale polizza di assicurazione dovrà comprendere anche la copertura per:

- danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- danni alle proprietà di terzi che si trovano negli ambienti ove si eseguono i lavori;
- danni a condutture sotterranee e dovrà altresì convenire che:
- anche la Committente, altri appaltatori, i rispettivi dipendenti ed altre persone eventualmente operanti nella proprietà della Committente sono considerati terzi a tutti gli

effetti della garanzia e che tutti i soggetti interessati all'opera sono considerati terzi tra loro;

- la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

b) Responsabilità Civile Operai (R.C.O.)

con un massimale per persona non inferiore a: € 2.000.000/00 (euro duemilioni/00).

c) Responsabilità Civile verso terzi - Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (legge 24 dicembre 1969 n° 990).

Polizza a copertura dei danni causati dagli autoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio degli autoveicoli e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico degli stessi) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore con un massimale di copertura, comunque, non inferiore ai minimi di legge.

25.2. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, una copia delle polizze assicurative previste dalle presenti Condizioni Generali.

25.3. L'Appaltatore avrà la responsabilità di accertare che i suoi subappaltatori mantengono operanti le polizze assicurative conformi alle clausole di cui al presente Articolo 25.

25.4. L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori non dovranno iniziare le spedizioni di materiale ed apparecchiature, o attività nell'area di Cantiere fino a che tutte le assicurazioni previste da questo articolo non siano state stipulate e gli attestati di quanto particolarmente previsto ai paragrafi 25.1 di cui sopra non siano nelle mani della Committente e da questa approvati.

25.5. Nelle polizze deve apparire l'impegno esplicito da parte della Compagnia Assicratrice a non sospendere comunque la garanzia senza un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata, alla Committente.

25.6. L'Appaltatore si impegna a sostituire entro 15 (quindici) giorni lavorativi nel caso in cui abbia ricevuto notizia del qualsiasi riduzione dell'indice di solvibilità della Compagnia Assicurativa al di sotto dell'1,20, che ha rilasciato la relativa prestazione, con una nuova obbligazione avente formulazione identica.

25.7. L'Appaltatore si impegna, in caso di opere edili di valore superiore ai 500.000 euro (euro cinquecentomila/00) o opere di montaggio di valore superiore ai 300.000 euro (euro trecentomila/00), a stipulare a sue spese la polizza CAR e/o EAR a seconda che si tratti di appalto di opere di costruzione e/o di montaggio, con un massimale pari al valore dell'opera.

25.8. Assicurazione Decennale Postuma



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

Ferma restando ogni garanzia e responsabilità, in caso di appalto di opere edili, l'Appaltatore stipulerà a sue spese una polizza assicurativa per responsabilità decennale postuma per le Opere oggetto dell'Ordine/Contratto a beneficio del Committente o i suoi aventi causa.

26. FORZA MAGGIORE

26.1. Nel caso in cui il puntuale adempimento dell'Ordine/Contratto sia impedito da un evento di forza maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra le Parti, avendo riguardo alla natura dell'evento medesimo.

26.2. Un evento di forza maggiore non può essere invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento originariamente pattuito.

26.3. La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, dichiarando la natura dell'evento di forza maggiore e le ragioni che causano il ritardo o l'impossibilità di adempiere l'Ordine/Contratto. Essa sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore.

26.4. Per evento di forza maggiore si intende ogni evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte colpita da detta circostanza, e tale da pregiudicare la corretta esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, come ad esempio: calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie. Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore solo quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

26.5. Qualora la circostanza di forza maggiore sia ragionevolmente tale da non consentire alla Committente di far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare una sospensione della produzione, la Committente avrà la facoltà di recedere dall'Ordine/Contratto, ovvero di approvvigionarsi temporaneamente delle opere oggetto dell'Ordine/Contratto presso fornitori terzi, laddove ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che detta soluzione risulti la più appropriata per salvaguardare i propri interessi.

26.6. Si precisa che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.

26.7. Ove le Parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne previste per un periodo superiore a 3 (tre) mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento dell'Opera, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall'Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta all'altra in merito.

In tal caso le parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto già realizzato dall'Appaltatore a fronte dell'Ordine/Contratto prima del recesso.

27. DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E STORNO DI PERSONALE

L'Appaltatore si impegna, anche in nome e per conto dei suoi Subappaltatori, per tutta la durata delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine/Contratto ad esse connesso e per i 2 (due) anni successivi, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo AVIO, a non assumere o avvalersi per scopi diversi dall'esecuzione dell'Ordine/Contratto, dei collaboratori e/o dei dipendenti dell'altra Parte con cui dovessero entrare in contatto nell'ambito delle attività di cui all'Ordine/Contratto.

In caso di violazione di quanto disposto nel precedente comma, l'Appaltatore riconoscerà alla Committente, a titolo di penale:

- un importo equivalente alla retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell'anno che precede il trasferimento;
- un importo pari al 10% del valore dell'Ordine/Contratto.

All'uopo, l'Appaltatore con la sottoscrizione della presente dichiara che le penali di cui sopra non sono manifestamente eccessive ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c..

La violazione del presente articolo costituisce titolo per la legittima interruzione dell'Ordine/Contratto.

28. BLACK LISTS

28.1. Sarà cura dell'Appaltatore verificare che il Subappaltatore cui si rivolge non rientri nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo avvalendosi, a titolo esemplificativo, dei seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consolidated_en.htm

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

28.2. Qualora il Subappaltatore risultasse presente negli elenchi sopra citati, l'Appaltatore dovrà immediatamente segnalare tale circostanza alla Committente e risolvere immediatamente il contratto con il Subappaltatore.

28.3. La Committente non corrisponderà all'Appaltatore alcun corrispettivo relativamente alla parte dei lavori prestati dal Subappaltatore in caso di violazione di cui ai commi che precedono e si riserverà, inoltre, il diritto di risolvere l'Ordine/Contratto con l'Appaltatore.

29. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

L'Appaltatore attesta di non essere mai stato destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva a suo carico da parte del Prefetto, ai sensi del D.lgs. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Nel caso divenga destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto a suo carico, ai sensi del D.lgs. 159/2011 così come modificato D.lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l'Appaltatore s'impegna ed obbliga a darne immediata comunicazione alla Committente e l'Ordine/Contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti nullo, senza oneri di alcun genere per la Committente.

Qualora l'Opera sia stata già eseguita, in tutto o in parte, i materiali forniti saranno considerati scarto a carico dell'Appaltatore.

30. OBBLIGHI PER LE ESPORTAZIONI/ IMPORTAZIONI

30.1. Nel caso in cui l'Opera sia soggetta ad obblighi relativi alle esportazioni e/o importazioni, l'Appaltatore sarà responsabile dell'adempimento delle previsioni di legge e Regolamenti applicabili in relazione alla propria attività, ai propri beni e per la fornitura di servizi a terzi.

30.2. Si richiama in particolare l'attenzione dell'Appaltatore al rispetto delle seguenti norme in materia di controllo delle esportazioni che potranno comportare sanzioni economiche e/o penali, la cui elencazione non deve essere intesa come esaustiva: (a) le leggi italiane sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento, come la L. 185/90 e successive modifiche; (b) Regolamento (UE) 2021/821 e successive modifiche.; (c) le leggi degli USA sul controllo delle esportazioni come *l'International Traffic In Arms Regulations (ITAR)*, *l'Export Administration Regulation (EAR)*, c) sanzioni economiche imposte o che verranno imposte dai governi che vedranno violati i propri regolamenti nei Paesi nei quali l'Appaltatore svolge la propria attività commerciale e/o ha la propria sede legale.

30.3. Ove non sia altrimenti espressamente richiesto per iscritto, l'Appaltatore si impegna ad ottenere dalle Autorità Governative competenti (es. agenzie, dipartimenti, ministeri) tutte le necessarie autorizzazioni all'importazione ed esportazione del prodotto e/o servizio ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto. L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente la Committente dell'insorgere di qualsivoglia circostanza che possa essere di impedimento all'Appaltatore per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

30.4. L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire alla Committente copia di tutte le autorizzazioni ottenute

nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Ove la politica aziendale dell'Appaltatore non consenta di consegnare copie di tale documentazione, lo stesso sarà tenuto in ogni caso a fornire alla Committente i seguenti dati: numero di autorizzazione, valore complessivo e quantità totale del materiale e scadenza per ogni singola autorizzazione ottenuta.

30.5. Fatto salvo il caso in cui le parti oggetto dell'Opera siano su base *"build to print"*, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente la categoria assegnata a dette parti, software o tecnologia ai sensi dell'art. 2 della L. 9 luglio 1990, n.185 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto del Ministero della Difesa Italiano su *Military Arms Listing (ITML)* ovvero del *United States Munitions List (USML)*, quale che sia il caso, ovvero:

(i) La categoria del prodotto/materiale in ambito ITAR con relativo codice/numero identificativo, oppure il numero di classificazione - *Export Control Classification Number (ECCN)* - come evincibile dal Regolamento (UE) 2021/821 o EAR di dette parti, software or technology. Ove il software o la tecnologia componenti la Fornitura oggetto dell'Ordine/Contratto non corrispondano alla categoria ovvero al numero ECCN del prodotto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare la categoria ovvero il numero ECCN di dette parti, software o tecnologia. L'Appaltatore, ove operante nei settori della produzione, esportazione o intermediazione di articoli contenuti nella lista ITML o USML o EAR, garantisce di mantenere presso l'Autorità competente la registrazione richiesta alle società operanti nel settore degli armamenti o uso-duale.

(ii) se non espressamente autorizzata, la concessione di licenze per movimentazione di prodotti e/o servizi ITML o USML è demandata esclusivamente all'Autorità competente.

31. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E ARBITRATO

31.1. Le presenti Condizioni Generali nonché gli Ordini/Contratti in essere tra le Parti, saranno disciplinati ed interpretati secondo la legge italiana.

Sono da ritenersi esplicitamente escluse le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci qualora L'Appaltatore appartenga ad uno aderente alla suddetta Convenzione.

31.2. Nel caso in cui le Parti abbiano la sede legale nello stesso Paese, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

Le Parti di comune accordo, possono convenire per iscritto di rimettersi ad arbitrato della Camera di Commercio di Roma.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

31.3. Nel caso di controversie transfrontaliere in cui le Parti hanno sedi legali in Paesi diversi, salvo diversa espressa pattuizione scritta fra le Parti, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà definita secondo procedura arbitrale ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. La risoluzione delle controversie sarà affidata a tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

31.4. Nel caso di mancato accordo tra le Parti in merito alla riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto di cui all'articolo 23.5 (ii) delle presenti Condizioni Generali, la risoluzione della relativa controversia, indipendentemente dai Paesi in cui le Parti hanno la sede legale, verrà deferita a un arbitro unico, in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che deciderà secondo diritto, salvo diversa pattuizione tra le Parti.

L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

32. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali hanno validità di 5 (cinque) anni dalla data della loro sottoscrizione. Spirato il predetto termine, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, salvo che una delle Parti invii all'altra una comunicazione scritta con prova di avvenuta ricezione, con cui esprime la volontà di non rinnovare le presenti Condizioni Generali. Tale comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza originaria o prorogata.

33. OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ADOTTATO DALLA COMMITTENTE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

33.1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, i principi del Codice Etico del Gruppo AVIO e le norme e le previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001, debitamente portati a conoscenza dell'Appaltatore. La violazione delle regole previste dai predetti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

33.2. L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice di

comportamento e Modello di organizzazione e gestione da parte dell'Appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.

33.3. Qualora l'Appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o anche una sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001 debitamente portati a conoscenza dell'Appaltatore, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.lgs. 231/2001 da parte dell'Appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti l'Appaltatore o il suo personale apicale o sottoposto, la Committente potrà risolvere l'Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R.

La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Committente.

La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patendi*.

33.4. Sarà comunque facoltà della Committente sospendere l'efficacia dell'Ordine/Contratto in caso di notizia del coinvolgimento dell'Appaltatore, o del suo personale apicale o sottoposto, in un procedimento giudiziario riguardante i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

La sospensione opererà dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Committente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

La sospensione verrà meno con il ricevimento di comunicazione da parte della Committente di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta nonché di esercizio del diritto di risoluzione dell'Ordine/Contratto.

33.5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art.25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara, inoltre, di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).

33.6. L'Appaltatore si rende disponibile a consentire l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza della Committente, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

L'Appaltatore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali della Committente o di terzi specialisti incaricati.



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO - Ed. 2022

33.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committente secondo le modalità previste dal Modello casi di violazioni del Codice Etico del Gruppo AVIO e delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché l'eventuale coinvolgimento proprio, o del proprio personale apicale o sottoposto, in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

34. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi del Codice Anti Corruzione adottato dal Gruppo AVIO e visionabile presso il sito internet www.avio.com, nonché ad imporre il rispetto ai propri collaboratori. L'Appaltatore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altre utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio della Committente.

35. DIRETTIVA SEVESO E NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL SITO

35.1. Si comunica all'Appaltatore che il Sito del Comprensorio di Colferro nonché il Sito della società AVIO Guyane SAS situato all'interno del CSG (*Centre Spatial Guyanaise*) sono soggetti al D. Lgs. 105/15 (Seveso III) e successive modifiche. Pertanto, si fa obbligo a tutto il personale dell'Appaltatore e suoi Subappaltatori di rispettare tutte le indicazioni che verranno fornite all'ingresso dei Siti qualora si presenti la necessità di dover operare presso gli stessi nonché tutte le regole predisposte per lo specifico dalla Committente.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che il personale impiegato frequenti nei temi disposti i corsi di formazione organizzati dalla Committente, come previsto dalla Direttiva Seveso III.

35.2. In caso di violazione delle norme relative alla Direttiva Seveso III e/o al Regolamento Interno del Sito, la Committente si riserva, a sua discrezione, il diritto di:

- applicare una penale pari ad Euro 1000 (mille) per ogni violazione riscontrata, che sarà detratta dal prezzo dell'Ordine/Contratto;
- escludere immediatamente dal Sito il personale dell'Appaltatore (compreso il personale dei Subappaltatori) responsabile della violazione;
- risolvere con effetto immediato in tutto o in parte

l'Ordine/Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali di Appalto.

PER ACCETTAZIONE **R.E.M. S.r.l.**
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002
Timbro e Firma *[Firma]*
Ruolo *LEGALE RAPPRESENTANTE*
Data *27/05/2022*

Doppia Sottoscrizione e ex articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, L'Appaltatore approva e sottoscrive specificamente i seguenti articoli: 2 (Generalità), 3 (Dichiarazioni e Garanzie dell'Appaltatore), 4 (Obblighi dell'Appaltatore), 5 (Rispetto delle Normative Applicabili e Manleva dell'Appaltatore), 6 (Documentazione Contrattuale), 9 (Cessione dell'Ordine/Contratto), 10 (Subappalto), 11 (Varianti in Corso d'Opera), 15 (Garanzie), 18.2 (Pagamenti), 19 (Ritardi di consegna e penalità), 20 (Diritti di proprietà industriale, intellettuale e riservatezza - Contraffazione), 21 (Divieto di pubblicità), 23 (Recesso e Risoluzione), 24 (Responsabilità dell'Appaltatore per danni), 27 (Dipendenti dell'Appaltatore e Storno di Personale), 28 (Black List), 29 (Documentazione Antimafia), 30 (Obblighi per le esportazioni/importazioni), 31 (Legge applicabile, foro competente e arbitrato), 32 (Durata delle condizioni generali), 33 (Obbligo di rispettare il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Committente ai fini del D.lgs. 231/2001); 34 (Clausola Anticorruzione), 35 (Direttiva Seveso e Norme Comportamentali di Sicurezza previste dal Regolamento Interno del Sito)

PER ACCETTAZIONE **R.E.M. S.r.l.**
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002
Timbro e Firma *[Firma]*
Ruolo *LEGALE RAPPRESENTANTE*
Data *27/05/2022*

